

DEL 25.06.2013**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "BIO LAB SRL" DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Pesaro  
rappresentata dal Direttore Dr.ssa Maria Capalbo

E

LABORATORIO ANALISI BIO LAB SRL UNIPERSONALE nella persona  
dell'amministratore delegato Dott. Calcinari Michele

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n.1 con la struttura ubicata a Montecchio di Sant'Angelo in Lizzola (PU), via Giacometti n. 36;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 110/AIR\_04 del 21 aprile 2010 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio).
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**ART. 1****Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

~~L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.~~

#### **ART. 5** **Budget e tariffe**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un tetto di spesa insuperabile pari al budget storico ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 ovvero pari a € 282.273,75, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **ART. 6** **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di

documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART. 7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano



rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9 Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li 28/03/2013

LABORATORIO ANALISI "BIO LAB SRL"

AREA VASTA N. 1

**Biolab**  
UNIPERSONALE  
Laboratorio Analisi Cliniche  
Istituto di Ricerca  
Via Giacomelli, 36 MONTECCHIO (61070) SANSELO IN LIZZOLA (PU)  
Tel. 0734.421010 - Fax 0734.901213 - Email: info@biolabanalisi.it  
P.IVA - Cod. Fisc. 00359740410

**IL DIRETTORE AREA VASTA N° 1**

Dr.ssa Maria Capalbo



DEL 25.06.2013

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "CHECK UP S.R.L." DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Pesaro**  
rappresentata dal Direttore Dr.ssa Maria Capalbo

E

**LABORATORIO ANALISI "CHECK UP S.R.L."** nella persona della titolare Dott.ssa  
Michela Spadoni

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n.1 con la struttura ubicata a Pesaro, via O. Respighi n. 94;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 218/SOP del 18/10/2006 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio).
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE  
"CHECK UP" S.r.l.  
3 sede ...  
41100 PESARO  
Tel. e Fax 0721 414409  
E-MAIL ...

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

~~L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.~~

#### **ART. 5** **Budget e tariffe**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un tetto di spesa insuperabile pari al budget storico ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 ovvero pari a € 203.659,83, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **ART. 6** **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di



documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 7**

### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART. 8**

### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine per il quale le stesse siano

**CHECK UP S.r.l.**  
Sede Legale: Via Respighi, 24  
01100 PEBARO  
Tel. e Fax 0721 411400  
E-MAIL: 00238930415

rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### ART. 9

#### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

#### ART. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li 29/03/2013

LABORATORIO ANALISI "CHECK UP S.R.L." 

AREA VASTA N. 1 **IL DIRETTORE AREA VASTA N° 1**

  
Dr.ssa Maria Capalbo

**"CHECK UP" S.R.L.**  
Sede Legale: Via Respighi, 94  
31100 PESARO  
Tel: 0721 414409  
Fax: 0721 414410



DETERMINAZIONE ALLA

DETERMINAZIONE N. 526

DEL 25.06.2013

ALL 3

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
NUOVO LABORATORIO ANALISI "CITTA' DI PESARO S.R.L." DEL PIANO DI  
PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Pesaro  
rappresentata dal Direttore Dr.ssa Maria Capalbo

E

NUOVO LABORATORIO ANALISI "CITTA' DI PESARO S.R.L." nella persona del  
titolare Dr. Rossi Giampaolo

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

PREMESSO

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata a Pesaro, via Cialdini n. 11 ;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 50/AOS del 06/08/2004 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a

carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza



La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione ~~nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo,~~ al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 5** **Budget e tariffe**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un tetto di spesa insuperabile pari al budget storico ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 ovvero pari a € **230.868,99**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **ART. 6** **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di

documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano

rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

**ART. 9**  
**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li \_\_\_\_\_

29/03/2013

NUOVO LABORATORIO ANALISI "CITTA' DI PESARO S.R.L." \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE AREA VASTA N° 1**

*Dr.ssa Maria Capalbo*

AREA VASTA N. 1 \_\_\_\_\_



ALLEGATO 4 ALLA

DETERMINA N. 526

DEL 25.06.2013

ALL 4

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DR. MARTE CARDINALI S.R.L." DEL PIANO DI  
PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Pesaro  
rappresentata dal Direttore Dr.ssa Maria Capalbo

E

LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DR. MARTE CARDINALI S.R.L." nella persona  
della titolare Dott.ssa Elena Morici

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata a Pesaro, via Castelfidardo n. 85;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 247/SOP/04 del 31/10/2006 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio).
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n.1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

LABORATORIO ANALISI PRIVATO  
Dott. Marte Cardinali s.r.l.  
Via Castelfidardo, 85 - Tel. 0721/34806 Fax 0721/69449  
61100 PESARO pg 1 di 5  
Partita IVA 01282140410



Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori ~~dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste~~ per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

LABORATORIO ANALISI PRIVATO  
Dott. Marte Cardinali s.r.l.  
Via Castelfidardo, 85-Tel. 0721/34806 Fax 0721/69449  
61100 PESARO  
Partita IVA 01262140419

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 5** **Budget e tariffe**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un tetto di spesa insuperabile pari al budget storico ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 ovvero pari a € 96.784,38, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa. Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato. Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **ART. 6** **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di

**LABORATORIO ANALISI PRIVATO**

**Dott. Mario Cardinali s.r.l.**

Via Castell'Idelfo, 80 - Tel. 0721/34806 Fax 0721/69449 di 5

81100 PESARO

documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione della data e dell'ora.

**Dott. Marte Cardinali s.r.l.**  
Via Castell'ardore, 95 - Tel. 0721/34806 Fax 0721/69449  
61100 PESARO

rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### ART. 9

#### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

#### ART. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li 02/04/2013

LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DR. MARTE CARDINALI S.R.L."

LABORATORIO ANALISI PRIVATO  
Dott. Marte Cardinali s.r.l.  
Via Castellidardo, 85 - Tel. 0721/34806 Fax 0721/69449  
61100 PESARO  
Partita IVA 01262140419

AREA VASTA N. 1 IL DIRETTORE AREA VASTA N° 1  
*Dyssa Maria Capalbo*





ALLEGATO 5 ALLA  
DETERMINA N. 526  
DEL 25.06.2013

AKL 5

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CLINICHE "MEDILAB S.N.C. DI GIOVANDITTO MARCO E  
VINCENZO & C." DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER  
L'ANNO 2013**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Pesaro  
rappresentata dal Direttore Dr.ssa Maria Capalbo

E

LABORATORIO ANALISI MEDILAB S.N.C. DI GIOVANDITTO MARCO E VINCENZO &  
C." nella persona dei titolari Dr. Giovanditto Marco e Vincenzo;

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n..1 con la struttura ubicata a Pesaro, via Giolitti n. 89;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 9/SOP del 08/01/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio).
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

**"MEDILAB s.n.c."**  
di Giovanditto M. e V. & C.  
Via Giolitti, 89 - 61100 PESARO  
Tel. 0721.414548  
Partita IVA 01341200416



Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza



**“MEDILAB s.n.c.”**

di Giovanditto M. e V. & C.  
Via Giolitti, 89 - 61100 PESARO

Tel. 0721.414548

Partita IVA 01341200416

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 5** **Budget e tariffe**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un tetto di spesa insuperabile pari al budget storico ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 ovvero pari a € **64.325,25**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **ART. 6** **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:


- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.



**“MEDILAB s.n.c.”**  
di Giovanditto M. e V. & C.  
Via Giolitti, 89 - 61100 PESARO  
Tel. 0721.414549  
Partita IVA 01341200416

## **ART. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.


In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dai competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.



**“MEDILAB s.n.c.”**  
di Giovanditto M. e V. & C.  
Via Giollitti, 89 - 61100 PESARO  
Tel. 0721.414548  
Partita IVA 01341200416

**ART. 9**  
**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li

28/3/2013

LABORATORIO ANALISI MEDILAB S.N.C. DI GIOVANDITTO MARCO E VINCENZO & C." Area Vasta

AREA VASTA N. 1

**IL DIRETTORE AREA VASTA N° 1**  
Dessa Maria Capalbo

**“MEDILAB s.n.c.”**  
di Giovanditto M. & V. & C.  
Via Giolitti, 89 - 61100 PESARO  
Tel. 0721.414548  
Partita IVA 01341200416



**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI "SELEMAR S.A.S." DI URBINO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 DI URBINO**  
rappresentata dal Direttore Dr. ssa Maria Capalbo

E

**LABORATORIO "SELEMAR S.A.S." DI URBINO** nella persona del Rappresentante  
Legale dott.ssa Antonia Pasquini

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

PREMESSO

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento/Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca" n. 108/AIR-04 del 21/04/2010 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo) e non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta di rinnovo dell'accreditamento medesimo, richiesta presentata in data 15/11/2012, la domanda si intende accolta;
- C) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi chimico cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.


CONV. SELEMAR-2013 - D'Eugenio-Sottoscritta

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n. 38 - 61032 Fano (PU)





Il Laboratorio erogherà, altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## **ARTICOLO 2**

### **Requisiti e modalità d'accesso.**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## **ARTICOLO N. 3**

### ***Standards di qualità***

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche; nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.



In ogni caso la direzione del Laboratorio trasmetterà, alla stipulata del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1 di Urbino un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### ARTICOLO 4

##### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 - ex Zona Territoriale 2 di Urbino, si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ARTICOLO 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 - ex Zona Territoriale 2 di Urbino si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale **per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 221.213,52**, derivante dall'abbattimento dell'1% ai sensi della L. 135/2012 del budget storico di € 223.448,00 di cui alla DGRM 746 del 5/05/2010 e rettifica Decreto n. 328/AIR del 14/12/2011 del Dirigente della P.F. Accreditamenti, controllo degli atti e Attività Ispettiva della Regione Marche,

da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ARTICOLO 6 Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per Zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 121° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 1 – ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione del pagamento delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della **Direzione del Laboratorio**, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

## ARTICOLO 7 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra  
La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ✓ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ✓ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ✓ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- ✓ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **ARTICOLO 8** Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 - ex Zona Territoriale n° 2 di Urbino per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 1 di Urbino ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO.

#### **ARTICOLO 9** Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 - ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad esso affidati, secondo i principi



~~di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui a D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.~~

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 – ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## ARTICOLO 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 sede di Urbino secondo le procedure previste dalla legge.


Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale o nazionale.

Urbino, li 7/05/2013

Laboratorio analisi Selemar s.a.s.  
(Dott. ssa Antonia Pasquini)



Il Direttore della Area Vasta n. 1 – Urbino  
(Dr. ssa Maria Capalbo)



CONV. SELEMAR-2013 -D'Eugenio-Sottoscritta

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)

**ACCORDO CONTRATTUALE**  
**PER L'AFFIDAMENTO AL LABORATORIO ANALISI BIOLAB DEL PIANO**  
**PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA n. 1 DI FANO,**  
P.IVA 02175860424 rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria  
Capalbo , per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via  
Ceccarini n. 38, Delegata dal Direttore Generale ASUR

**E**

**LABORATORIO BIOLAB srl** , P. IVA 00359810110 sede legale in Montecchio  
(PU) via Giacometti , in persona del legale rappresentante pro tempore Dr  
Michele Calcinari;

**per la stipula del seguente piano della prestazioni da valere per l'anno 2013**

Premesso:

- 1) il Laboratorio Flaminio, accreditato istituzionalmente con Decreto del  
Dirigente della PF Accreditamenti, Investimenti attività ispettiva del Servizio  
Salute n. 163/AIR 04 del 17.6.2010 con nota del 31.5.2011, ha trasferito la  
titolarità al Laboratorio Biolab, struttura accreditata già esistente con sede in  
Montecchio di Pesaro, il quale è subentrato nella titolarità e gestione della  
struttura a partire dal 1.5.2011,
- 2) ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 20/00 , il  
Laboratorio Flaminio ed il Laboratorio Biolab, a firma congiunta, hanno  
presentato al Sindaco del Comune di Fano ( mod AUT 4 datata 29.4.2011) la  
comunicazione della intervenuta cessione del Laboratorio indicando:
  - il Dr. Calcinari Daniele quale legale rappresentante,
  - Biolab srl con sede legale in Montecchio (PU) quale nuova ragione  
sociale,
  - il mantenimento del precedente Direttore sanitario Dr.ssa Fabi Roberta,
  - copia dell'atto di cessione d'azienda ricevuto dal Notaio Morico in data  
29.4.2011;
- 3) il Comune di Fano , con provvedimento del 10.6.2011 prot. n. 40579 del  
Dirigente del Settore Servizi Economici U.O. Commercio ha provveduto alla  
volturazione dell' Autorizzazione n. 923/C del 26.3.2008 a favore della  
BIOLAB srl sede legale in Montecchio (PU) via Giacometti, legale  
rappresentante Dr. Michele Calcinari;

**BIOLAB**  
Un Consigliere Delegato

- A) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- B) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- C) che, in particolare, per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia;

premesso quanto sopra le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio, attraverso la propria struttura, erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche a favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambito delle altre Aree Vaste le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta di residenza in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissato ( budget) nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di debitrice in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

**ART.2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura di laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

**BIGLAB**  
S.S. Consiglieri Delegato

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART.3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanti di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica ed attività, e comunque invierà, una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART.4

#### Documentazione e Controlli sull'appropriatezza



La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## ART 5

### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 39.600,00 pari all'importo del budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746/2010 allegato A), ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni territoriali della ASUR Marche, le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto all'art.1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;

**BIC/AB**  
 Uff. Contabile Delegato



- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telegrafica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano ) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5) sempre se il Laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, inoltre, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART. 7

### Flussi informativi

Il debito formativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato , rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

**BIO LAB**  
Un Complesso Delegato

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 1212/04.
- Sulla richiesta scritta degli addebiti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **ART.8**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta per iscritto e con fissazione del termine perché le

stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

### **ART.9**

#### **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al DLgs n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

### **ART 10**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore

Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria .


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li 29/04/2013

**Per l'ASUR -**

**Il Direttore Dell'Area Vasta 1**

**Drssa Maria Capalbo**



**Per il LABORATORIO BIOLAB**

**Il Legale Rappresentante**

**Dr Michele Calcinari**



**BIO LAB**  
S.R.L.  
Dr. Consigliere Delegato

**ACCORDO CONTRATTUALE****PER L'AFFIDAMENTO AL LABORATORIO ANALISI GAMMA DEL PIANO  
PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA n. 1 DI FANO**,  
P.IVA 02175860424 rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria  
Capalbo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via  
Ceccarini n. 38, Delegata dal Direttore Generale ASUR

E

**LABORATORIO PRIVATO ANALISI CLINICHE GAMMA**, P.I. 00193420411, in  
persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. Paolo Sarlo, corrente in  
Fano, via G.Gabrielli, 46.

**per la stipula del seguente piano della prestazioni da valere per l'anno 2013**

Premesso:

- A) che il Laboratorio Privato Analisi Cliniche Gamma è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata in Fano, via G.Gabrielli n.46;
- B) che il Laboratorio Gamma è istituzionalmente accreditato con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 186 del 5.9.2005, rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza del 10.1.2011;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare, per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia;

premesse quanto sopra le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART. 1****Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio, attraverso la propria struttura, erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche a favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambito delle altre Aree Vaste le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta di residenza in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori dei tetti di spesa fissato (budget) nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di debitrice in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

## ART.2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura di laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. la definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**ART.3****Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanti di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica ed attività, e comunque invierà, una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**ART.4****Documentazione e Controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**ART 5****Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile ( tetto di spesa ) di Euro 195.337,89 pari all'importo del budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746/2010 allegato A), ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente

**GAMMA srl**

Laboratorio Privato Analisi Cliniche  
Via G. Gabrielli, 46 - 61032 Fano (PU)  
Tel. 0721.805500 - Fax 0721.837238  
C.E. DIVIA 00193420411

retribuite prestazioni a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni territoriali della ASUR Marche, le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto all'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telegrafica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5) sempre se il Laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, inoltre, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva



imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART. 7

### Flussi informativi

Il debito formativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della

documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 1212/04.

- Sulla richiesta scritta degli addebiti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

### **ART.8**

#### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

### **ART.9**

#### **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al DLgs n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## ART 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li **23 APR. 2013**

Per l'ASUR -

Il Direttore Dell'Area Vasta 1

Drssa Maria Capalho

Per il LABORATORIO GAMMA

Il Legale Rappresentante

Dr Paolo Sarlo

  
**GAMMA SRI**  
 Laboratorio Privato Analisi Cliniche  
 Via G. Gabrielli, 46 - 61032 Fano (PU)  
 Tel. 0721.805501 - Fax 0721.837238  
 C.F. e P.IVA 00193420411



749  
ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
"EUROLAB s.r.l." DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER  
L'ANNO 2013

ALLEGATO 9 ALLA

TRA

DETERMINA N. 520

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Area Vasta n. 2 DEL 25.06.2013  
rappresentata dal Direttore dell'ASUR in qualità di Direttore dell'AV2

E

Il Laboratorio Analisi "Eurolab s.r.l." nella persona di Rosciani Francesca  
codice fiscale RSCFNC68R481608Y in qualità di Legale rappresentante - Presidente CdA  
per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio Analisi "Eurolab Laboratorio di Patologia Clinica" è presente sul territorio della Zona Territoriale n.4 con la seguente struttura, ubicata a Senigallia, via Marche, 77/C;
- B) che il "Laboratorio Analisi " Eurolab Laboratorio di Patologia Clinica" situato nel Comune di Senigallia - Marche, 77 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 2/SOP del 08/01/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo e che ai sensi dell'art. 16 LR 20/2000, non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta di rinnovo dell'accreditamento presentata in data 23/05/2012, la domanda si intende accolta ;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio Eurolab attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 2 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute

dalla Area Vasta n. 2 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debitorie in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

#### Art. 2

##### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio Eurolab, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.,
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C),
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

#### Art. 3

##### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### Art. 4

##### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.



L'Area Vasta n.2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### Art. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 52.569,08 (53.100,08-1%) da rimborsarsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.f. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### Art. 6

#### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e). ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

## **Art. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.



**Art. 9**  
**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati di cui è titolare l'Area Vasta n.2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n.2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

**Art. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Per il Laboratorio Eurolab  
Il Legale Rappresentante – Presidente Cda  
(Dr. s. **EUROLAB** Basiglio)  
Via Marche, 77/G  
60019 SENIGALLIA (AN)  
C.F. e P.IVA 00929800423

Per l'Area Vasta n. 2  
Il Direttore dell'ASUR in qualità di  
Direttore dell'AV2  
( Dr. Piero Ciccarelli )

enigallia

13/03/2013



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. SCORCELLETTI DI SENIGALLIA" DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L' ANNO 2013 ALLEGATO 10 ALLA

Il presente accordo spiega i suoi effetti :

DETERMINA N. 529

ALL 10

TRA

DEL 25.06.2013

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Area Vasta n. 2  
rappresentata dal Direttore dell'ASUR in qualità di Direttore dell'AV2

E

la società "Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Scorcelletti s.r.l." di Senigallia Codice Fiscale e Partita Iva n.02532530421 rappresentata dalla Sig.ra Viviana Olivi in qualità di legale rappresentante per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

PREMESSO

- A) che il Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Valerio Scorcelletti è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 2 con la struttura ubicata a Senigallia, via Piave n.2/1 - 2/2;
- B) che il "Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Valerio Scorcelletti" situato nel Comune di Senigallia - Via Piave n.2/1 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.78 del 14/02/2003 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo), ed ha presentato la terza richiesta di rinnovo in data 01/09/2011 (prot. in arrivo 550032/07/09/2011/R\_Marche/GRM/AIR/A), richiesta che ai sensi dell'art. 16 LR 20/2000, si intenderà accolta se non interviene alcun provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta;
- C) che con nota prot. in arrivo 9310 del 07/06/2012, il Laboratorio ha comunicato il cambio della ragione sociale in "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Scorcelletti S.R.L." a partire dall' 01/09/2012 e ha richiesto da tale data la modifica del rapporto contrattuale informando di esser già stato autorizzato all'esercizio (L.R.20/2000 art.8) per ampliamento dell'attività sanitaria denominata "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Scorcelletti S.R.L." dal Comune di Senigallia e di aver richiesto ai competenti Uffici Regionali il relativo adeguamento dell'accreditamento in data 14/05/2012.
- D) Gli effetti dell'accordo sono condizionati dal completamento del procedimento amministrativo volto al conseguimento dei prescritti atti di autorizzazione ed accreditamento ex L.R. 20/2000.
- E) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- F) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- G) che, che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio Dr. Scorcelletti attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 2 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 2 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## **Art. 2**

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio Scorscelletti, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## **Art. 3**

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## **Art. 4**

### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n.2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## **Art. 5**

### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed

insuperabile (tetto di spesa) di € 146.481,37 (147960,98-1%) da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### Art. 6

##### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### Art. 7

##### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- > Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.



- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9** **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.. Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n.2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter

procedura del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Per la società Laboratorio Dott. Scorcellètti s.r.l.  
Il Legale rappresentante  
( Sig.ra Viviana Olivi )

*Viviana Olivi*

Per l'Area Vasta n. 2  
Il Direttore dell'ASUR in qualità di  
Direttore dell'AV2  
( Dr. Piero Ciccarelli )

Senigallia 08/03/2013





ALLEGATO 11 ALLA  
DETERMINAZIONE N. 524  
DEL 25.06.2013

ALL 11

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI "CITTA' DI JESI s.r.l." DI  
JESI DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER  
L'ANNO 2013

TRA

L' A.S.U.R. - Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Marconi n. 9,  
rappresentata dal Dottor Piero Ciccarelli, Direttore Generale ASUR Marche  
anche in qualità di Direttore di Area Vasta 2, giusta determinazione n. 853  
del 08.11.2012 ,


E

Il Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l, con sede in Jesi (AN), Via  
Gallodoro n. 66 Ter/A, in persona del Legale Rappresentante dott.ssa  
Elisabetta Moriconi,


si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

PREMESSO

- che il Laboratorio "CITTA' DI JESI s.r.l" è presente sul territorio della  
Area Vasta 2 con sede in Jesi (AN), Via Gallodoro n. 66 Ter/A;
- che il Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l risulta accreditato senza  
prescrizioni con Decreto n. 129/AIR/04 del 14/07/2008 per l'erogazioni di  
prestazioni di diagnostica di laboratorio in regime ambulatoriale;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in  
materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni  
sanitarie per conto del S.S.N.;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino  
preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo  
Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture  
private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione  
della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche,  
nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore  
nell'ambito di una effettiva programmazione;




- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 l. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato - Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;
- che gli atti di indirizzo regionali con i quali sono stati determinati i budgets dei laboratori analisi privati nel periodo 2007-2011 sono:
- .la DGR n. 999/2007 per l'anno 2007;
  - .la DGR n. 1423/2008 per l'anno 2008;
  - .la DGR n. 107/2010 "Recepimento dell'accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP";



la DGR n. 746/2010 "Approvazione dell'accordo del 4.3.2010 con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati della Regione Marche in merito all'attuazione dell'accordo 2009/2012 recepito con DGR 107/2010 ed alla ridefinizione delle modalità di gestione degli sconti previsti dalla L. n. 296/2006, di cui alla DGR 509/2008";

la DGRM n. 1708 del 19/12/2011 "Modifica della DGR n. 1650/2011 concernente "Schema di accordo con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche. Approvazione";

- che il Laboratorio Analisi "CITTA' DI JESI s.r.l." con la sottoscrizione del presente accordo prende atto ed accetta tutti i punti stabiliti nella DGRM 107/2010 ed in particolare la riconferma del budget dell'anno 2008 con riferimento agli anni 2011/2012, nonché quanto previsto nella DGRM 1708/2011 in punto allo schema di contratto per la disciplina dei rapporti con i Laboratori Analisi privati;
- che deve darsi atto che è pendente dinanzi al TAR Marche il ricorso n. 850/2006 azionato dal Laboratorio Analisi Città di Jesi e notificato il 23/08/2006 vertente in punto alla quantificazione e ripartizione tra le strutture di laboratorio di Jesi del budget a disposizione della Zona, talché il budget storico di € 100.000,00 è così indicato pur pendente il ricorso;
- che il budget da prendersi a riferimento come limite di spesa sostenibile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2013 dal Laboratorio Analisi "CITTA' DI JESI s.r.l." è quello storico di € 100.000,00;
- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" segnatamente all'art. 15, comma 14 laddove si legge "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura



percentuale fissa determinata dalla regione dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013”;

- che pertanto il budget storico che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, deve essere rideterminato in € 99.000,00.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1**  
**Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2013**

Il Laboratorio Analisi “CITTA’ DI JESI s.r.l” di Jesi (AN) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazione, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall’Area Vasta 2 in regime di mobilità sanitaria attiva.


Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d’Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta 2 al di fuori del tetto di spesa fissa (budget) di € 99.000,00 con le stesse modalità e tariffe, incluso il calcolo dello sconto del 12,64%, previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**  
**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, previa prescrizione, sul ricettario del SSN, da parte del Medico di Medicina



Generale o del Pediatra di Libera scelta o di un Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica di cui alle DDGRN 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (File C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### Art. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali in materia di analisi chimico-cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratori Analisi CITTA' DI JESI s.r.l trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### **Art. 4**

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.


L'Area Vasta 2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 5**

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 99.000,00, importo calcolato al netto dello sconto e della quota fissa, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa; è fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle eventuali nuove ed ulteriori disposizioni regionali che prevedano una rideterminazione del budget con specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione stessa.

Rispetto alle tariffe di cui al precedente comma deve tenersi conto dello sconto del 12,64% da calcolare e applicare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazione a totale carico del cittadino.





L'applicazione dello sconto del 12,64% avviene secondo le modalità condivise tra la Regione Marche e le Associazioni di categoria nell'accordo in data 04/03/2010 e secondo le indicazioni operative formulate dalla Regione con circolare prot. n. 184548 del 26/03/2010.

Il Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l si impegna ad applicare quanto previsto dal DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente al momento dell'erogazione della prestazione.

La quota fissa incassata dal Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l va evidenziata nelle fatture che il Laboratorio emette per l'attività mensilmente prestata.

La stessa inoltre va segnalata nell'ambito del flusso informativo della specialistica ambulatoriale (File C).

L'importo riscosso a titolo di quota fissa, se non portato in detrazione nella fattura di addebito mensile, si intende incassato e trattenuto dal Laboratorio a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget determinato nell'importo fisso ed invalicabile di € 99.000,00.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **Art. 6**

##### **Contabilizzazione**

Il Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

a - dalla fattura commerciale il cui modello è quello allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);



b - dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;

c - dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;

d - dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;

e - dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o progressiva per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decorreranno gli interessi legali di mora pari al tasso BCE e secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

#### **Art. 7 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area




Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio del Servizio Salute
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04 e s.m.i..



- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata ~~copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.~~
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.


**Art. 8  
Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento istituzionale.

**Art. 9  
Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato CITTA' DI JESI s.r.l, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Laboratorio CITTA' DI JESI s.r.l garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy adottato con determina ASUR DG n. 148 del 14/02/2013 nonché l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e



perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato CITTA' DI JESI s.r.l. assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **ART. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Il presente contratto sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte del Laboratorio CITTA' DI JESI s.r.l. è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta 2, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie dalla gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.



Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Jesi, li 06.06.2013

PER IL LABORATORIO ANALISI

CITTÀ DI JESI s.r.l.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Elisabetta Moriconi


PER L'ASUR/Area Vasta 2

IL DIRETTORE GENERALE

In qualità di

DIRETTORE AREA VASTA 2

Dottor Piero Ciccarelli



Modello di fattura (allegato n. 1 all'accordo)

n. fattura

data

ASUR

via Caduti del lavoro, 40

60131 ANCONA

PI 02175860424

Pagamento: 60 gg. dalla data della fattura

Dati identificativi Lab. Analisi

Ragione sociale

Indirizzo

Partita IVA

Cod. struttura

Distinta delle prestazioni a totale o parziale carico del SSN erogate nel mese  
di

mese

anno



A) assistiti residenti Regione Marche

Area Vasta	ricette	Prestaz.	Lordo	Sconto		Ticket		A- Netto	*A1 - Quota fissa
	n.	n.	Euro	- Euro	-	Euro	=	Euro	Euro
AV 1				-	-		=		
AV 2				-	-		=		
AV 3				-	-		=		
AV 4				-	-		=		
AV 5				-	-		=		
Totale				-	-		=		

B) assistiti residenti Extra Regione

Regione	ricette	Prestaz.	Lordo	Sconto		Ticket		B- Netto	*B1 - Quota fissa
	n.	n.	Euro	- Euro	-	Euro	=	Euro	Euro
				-	-		=		
				-	-		=		
				-	-		=		
				-	-		=		
				-	-		=		
Totale				-	-		=		

C) assistiti residenti nelle misure anticrisi (ex DGRM 929/2011)

ricette	Prestaz.	Lordo	Sconto		Ticket		C- Netto
n.	n.	Euro	- Euro	-	Euro	=	Euro
			-	-		=	
			-	-		=	

Esenzione IVA (art. 10 DPR 633/72 e s.m.i) D - Imposta di bollo (art. 15 DPR 633/12 e s.m.i)

E - SUBTOTALE Fattura (A+B+C+D) =

F - DETRAZIONE Quota Fissa (A1+B1) =

G - TOTALE Fattura (E - F) =

Note: \*A1 e B1 sono importi da considerare quali anticipi rispetto al totale fattura



ALLEGATO 12 ALLA  
DETERMINA N. 526  
DEL 25.06.2013

ALL 12

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI "CROCE AZZURRA s.r.l."  
DI JESI DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI  
PER L'ANNO 2013

TRA

L'A.S.U.R. - Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Marconi n. 9,  
rappresentata dal Dottor Piero Ciccarelli, Direttore Generale ASUR Marche  
anche in qualità di Direttore di Area Vasta 2, giusta determinazione n. 853  
del 08.11.2012 ,

E

Il Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l, con sede in Jesi (AN),  
Viale della Vittoria n. 56/E, in persona del Legale Rappresentante dott.  
Lorenzo Tarantino,

si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

PREMESSO

- che il Laboratorio "CROCE AZZURRA s.r.l." è presente sul territorio della Area Vasta 2 con sede in Jesi (AN), Viale della Vittoria n. 56/E;
- che il Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l." risulta accreditato senza prescrizioni con Decreto n. 176/AIR.04 del 17/06/2010 per l'erogazioni di prestazioni di diagnostica di laboratorio in regime ambulatoriale;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche,

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
Amministratore Unico

nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;

- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 l. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;
- che gli atti di indirizzo regionali con i quali sono stati determinati i budgets dei laboratori analisi privati nel periodo 2007-2011 sono:
  - la DGR n. 999/2007 per l'anno 2007;
  - la DGR n. 1423/2008 per l'anno 2008;

LABORATORIO ANALISI  
CRISTO ALZURRA  
Amministratore Unico



la DGR n. 107/2010 "Recepimento dell'accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP";

la DGR n. 746/2010 "Approvazione dell'accordo del 4.3.2010 con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati della Regione Marche in merito all'attuazione dell'accordo 2009/2012 recepito con DGR 107/2010 ed alla ridefinizione delle modalità di gestione degli sconti previsti dalla L. n. 296/2006, di cui alla DGR 509/2008";

la DGRM n. 1708 del 19/12/2011 "Modifica della DGR n. 1650/2011 concernente "Schema di accordo con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche. Approvazione";


- che il Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l." con la sottoscrizione del presente accordo prende atto ed accetta tutti i punti stabiliti nella DGRM 107/2010 ed in particolare la riconferma del budget dell'anno 2008 con riferimento agli anni 2011/2012, nonché quanto previsto nella DGRM 1708/2011 in punto allo schema di contratto per la disciplina dei rapporti con i Laboratori Analisi privati;

- che il budget da prendersi a riferimento come limite di spesa sostenibile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2013 dal Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l." è quello storico di € 200.000,00;

- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" segnatamente all'art. 15, comma 14 laddove si legge "*A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura*



LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
L'Amministratore Unico



percentuale fissa determinata dalla regione dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013

- che pertanto il budget storico che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, deve essere rideterminato in € 198.000,00.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

#### Art. 1

#### Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2013

Il Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l." di Jesi (AN) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 2 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta 2 al di fuori del tetto di spesa fissa (budget) di € 198.000,00 con le stesse modalità e tariffe, incluso il calcolo dello sconto del 12,64%, previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

#### Art. 2

#### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, previa prescrizione, sul ricettario del SSN, da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta o di un Medico Specialista di struttura pubblica.

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA s.r.l.  
Amministratore Unico

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica di cui alle DDGRN 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (File C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal laboratorio prima della fatturazione della prestazione.


### Art. 3 Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali in materia di analisi chimico-cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratori Analisi Croce Azzurra trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e



LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.p.A.  
L'Amministratore Unico



attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### **Art. 4**

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 5**

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio Analisi Croce Azzurra s.r.l. per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 198.000,00, importo calcolato al netto dello sconto e della quota fissa, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa; è fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle eventuali nuove ed ulteriori disposizioni regionali che prevedano una rideterminazione del budget con specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione stessa.

Rispetto alle tariffe di cui al precedente comma deve tenersi conto dello sconto del 12,64% da calcolare e applicare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazioni a totale carico del cittadino.

L'applicazione dello sconto del 12,64% avviene secondo le modalità condivise tra la Regione Marche e le Associazioni di categoria nell'accordo in data 04/03/2010 e secondo le indicazioni operative formulate dalla Regione con circolare prot. n. 184548 del 26/03/2010.

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA  
L'Amministratore Unico



Il Laboratorio analisi Croce Azzurra si impegna ad applicare quanto previsto dal DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente al momento dell'erogazione della prestazione.

La quota fissa incassata dal Laboratorio analisi Croce Azzurra va evidenziata nelle fatture che il Laboratorio emette per l'attività mensilmente prestata.

La stessa inoltre va segnalata nell'ambito del flusso informativo della specialistica ambulatoriale (File C).

L'importo riscosso a titolo di quota fissa, se non portato in detrazione nella fattura di addebito mensile, si intende incassato e trattenuto dal Laboratorio a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget determinato nell'importo fisso ed invalicabile di € 198.000,00.



Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### **Art. 6 Contabilizzazione**

Il Laboratorio analisi Croce Azzurra s.r.l. si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale il cui modello è quello allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;

  
  
LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
Amministratore Unico

- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica,

- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decorreranno gli interessi legali di mora pari al tasso BCE e secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi Croce Azzurra, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

#### **Art. 7 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime,

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.p.A.  
Amministratore Unico



esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio del Servizio Salute
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04 e s.m.i..
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il

  
  
LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
L'Amministratore Unico

controllo, duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

**Art. 8**  
**Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento istituzionale.

**Art. 9**  
**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato Croce Azzurra s.r.l., nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Laboratorio Croce Azzurra s.r.l. garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy adottato con determina ASUR DG n. 148 del 14/02/2013 nonché l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato Croce Azzurra s.r.l. assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
Esaminatore Unico



L'Area Vasta n. 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Il presente contratto sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte del Laboratorio Croce Azzurra è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta 2, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie dalla gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Jesi, li 04.04.2013

  
  
LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
Amministratore Unico

PER IL LABORATORIO ANALISI

CROCE AZZURRA s.r.l.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Lorenzo Tarantino



PER L'ASUR Area Vasta 2

IL DIRETTORE GENERALE


In qualità di

DIRETTORE AREA VASTA 2

Dottor Piero Ciccarelli



LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA s.r.l.  
Amministratore Unico



Modello di fattura (allegato n. 1 all'accordo)

n. fattura

data

ASUR  
via Caduti del lavoro, 40  
60131 ANCONA  
PI 02175860424

Pagamento: 60 gg. dalla data della fattura

Dati identificativi Lab. Analisi

Ragione sociale

Indirizzo

Partita IVA

Cod. struttura

Distinta delle prestazioni a totale o parziale carico del SSN erogate nel mese  
di  mese  anno

A) assistiti residenti Regione Marche

Area Vasta	ricette	Prestaz.	Lordo	Sconto	Ticket	A- Netto	*A1 - Quota fissa Euro
	n.	n.	Euro	- Euro	- Euro	= Euro	
AV 1				-	-	=	
AV 2				-	-	=	
AV 3				-	-	=	
AV 4				-	-	=	
AV 5				-	-	=	
Totale				-	-	=	

B) assistiti residenti Extra Regione

Regione	ricette	Prestaz.	Lordo	Sconto	Ticket	B- Netto	*B1 - Quota fissa Euro
	n.	n.	Euro	- Euro	- Euro	= Euro	
				-	-	=	
				-	-	=	
				-	-	=	
				-	-	=	
				-	-	=	
Totale				-	-	=	

C) assistiti residenti nelle misure anticrisi (ex DGRM 929/2011)

ricette	Prestaz.	Lordo	Sconto	Ticket	C- Netto
n.	n.	Euro	- Euro	- Euro	= Euro
			-	-	=
			-	-	=

Esenzione IVA (art. 10 DPR 633/72 e s.m.i) D - Imposta di bollo (art. 15 DPR 633/12 e s.m.i)

E - SUBTOTALE Fattura (A+B+C+D) =

F - DETRAZIONE Quota Fissa (A1+B1)=

G - TOTALE Fattura (E - F) =

Note: \*A1 e B1 sono importi da considerare quali anticipi rispetto al totale fattura

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.p.A.  
Amministratore Unico



**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI M.Z. SAS DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2013**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE — AREA VASTA N° 2 sede di FABRIANO**  
rappresentata dal Direttore Generale in qualità di Direttore Area Vasta 2 Dott. Piero Ciccarelli

**E**

**LABORATORIO ANALISI M.Z.**  
nella persona del Dott. Orlando Zeni

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio Analisi M.Z. è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano con la struttura ubicata a Fabriano in via Romualdo Sassi n°16 ;
- B) che il Laboratorio Analisi M.Z. ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per la Salute n. 155 del 21/08/2003 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni di Medicina di Laboratorio);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convergono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio Analisi M.Z. attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio Analisi M.Z. erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 2 sede di Fabriano al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**ART. 2**  
**Requisiti e modalità di accesso**

~~Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio Analisi M.Z., per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.~~

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio Analisi M.Z. che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio Analisi M.Z. osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**ART. 3**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi M.Z. trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**ART. 4**  
**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio Analisi M.Z., a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## ART. 5

### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano si rende disponibile a riservare al Laboratorio Analisi M.Z. per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **519.750,00**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. fatti salvi aumenti derivati da atti regionali in attuazione della DGR 261/2010 e DGR 1628 del 7/12/2011 (resta inteso che tale maggiorazione del budget sarà riconosciuta una volta pervenuti i relativi decreti e finanziamenti da parte della Regione Marche) e da altre eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, salvo conguaglio attivo o passivo in base alle direttive regionali.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi M.Z. si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano a favore del Laboratorio accreditato M.Z. entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi M.Z., il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.



## **ART. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta n. 2 sede di Fabriano. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

**ART. 9**  
**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato M.Z. garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta n. 2 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato M.Z. assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato M.Z..

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fabriano, lì 28/02/2013

Il Direttore Generale  
in qualità di Direttore Area Vasta 2  
Dott. Piero Ciccarelli

Il Legale Rappresentante  
Laboratorio M.Z.  
Dott. Orlando Zeni



ALLEGATO 14 ALLA ALL 14  
DETERMINA N. 524  
DEL 25.06.2013

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI A.B. SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell'Area Vasta  
n.2 Dottor Piero Ciccarelli

E

**IL LABORATORIO ANALISI A.B. SRL** nella persona del Dott. Arcagni Alessandro

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Ancona in Corso Amendola n.9
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale con Provvedimento n. 51/AOS del 6.8.2004 e regolarmente rinnovato (accREDITAMENTO per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LAB. ANALISI A.B. S.R.L.  
Corso Amendola, 9 - ANCONA  
Tel. 071/531166 Fax 071/531170  
Part. IVA 00321060428

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** , nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2**. al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2012, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - , un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **328.911,66 (332.234,00 - 1% Legge 7.8.2012 n.135 =3.322,34)**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.



Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

LAB. ANALISI  
TELEFONO  
P.E.S. 0521000220



- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

~~1 Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.~~

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n.2**. ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.


Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.


li, 13-03-2013

LABORATORIO ANALISI  
A & B SRL

Il Legale Rappresentante  
Dott. Alessandro Arcagni

  
LABORATORIO ANALISI A & B SRL  
Corso Amendola, 9 - ANCONA  
Tel. 071/537386 - Fax 206170  
P.IVA 00321060428

IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITÀ DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli)





**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI BETA SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell'Area Vasta n.2  
Dottor Piero Ciccarelli

E

**IL LABORATORIO ANALISI BETA SRL** nella persona della Sig.ra Valeria Schicchi

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio **dell'Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Osimo in Via Marco Polo n.21;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 154 del 21.8.2003 e regolarmente rinnovato (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'amministratore  
Valeria Schicchi

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale **dell'Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** - in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2** al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'Assicuratore  
Valeria Schicchi

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;

- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

~~Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n.2 sede di Ancona, impartirà per una loro corretta applicazione.~~

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - , un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'**Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **366.697,98 (370.402,00** - - **1% Legge 7.8.2012 n.135 = 3.704,02)**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'ambulatorio  
Valella Schicchi



Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - , a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto

effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n.2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'**Area Vasta n.2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n.2 sede di Ancona** - e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n.2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.


Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

*Reste salva l'applicazione del Decreto legislativo 9/11/2012 n° 192*  
*li, 15 Marzo 2013*

LABORATORIO ANALISI  
BETA SRL  
Il Legale Rappresentante  
Sig.ra Valeria Schicchi



IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITA' DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli)





ALLEGATO 16 ALLA  
DETERMINA N. 526  
DEL 25.06.2013

ALL 16

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI BIOS S.A.S. DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell'Area Vasta n.2  
Dottor Piero Ciccarelli

E

**IL LABORATORIO ANALISI BIOS SAS** nella persona della Sig.ra Alessandrini  
Francesca

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell' Area Vasta n. 2 con la struttura ubicata a Castelfidardo in Via Donizetti n. 2;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 279/AIR/04 del 29.11.2010 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Laboratorio analisi BIOS s.a.s.  
di Alessandra F. & C.  
Via Donizetti, 2  
60022 Castelfidardo (An)

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2** al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;

Dr. ~~Alfonso~~ ~~Donatelli~~  
Laboratorio analisi BIOS s.a.s.  
di Alessandri F. & C.  
Via Donatelli 2  
60022 Castelfidardo (An)



- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 38.728,8 (39.120,00 –

Laboratorio Analisi BIOS s.r.l.s.  
di Alessandrina F. & C.  
Via Donizetti, 2  
60022 Castelfidardo (AN)

1% Legge 7.8.2012 n.135= 391,2), da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

~~Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.~~

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Laboratorio Analisi BIOS s.a.s.  
di Alessandria F. & C.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;

Laboratorio Analisi BIOS s.a.s.  
di Messandri & C.  
Via D'Annunzio, 2

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2** per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Laboratorio analisi BIOS s.a.s.  
di Alessandria F. & C.  
Via D'Arzuffi

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

~~Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.~~

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, 15/03/2013.....

LABORATORIO ANALISI  
BIOS  
Il Legale Rappresentante  
( Sig.ra Francesca Alessandrini)

Laboratorio analisi BIOS s.a.s.  
di Alessandrini F. & C.  
Via Don Zenti 12  
60022 Castelnuovo (An)  
P.Iva 01478920424

IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITÀ DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli)



ALLEGATO 17 ALLA

DETERMINA N. 526

DEL 25.06.2013

AL 17

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CITTA' DI CHIARAVALLE DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell'Area Vasta n.2  
Dottor Piero Ciccarelli


E

**IL LABORATORIO ANALISI CITTA' DI CHIARAVALLE** nella persona del Dott. Fabio  
Tanfani

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata a Chiaravalle in Via F.lli Bandiera n.47/B
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 110/AOS del 20.5.2005 e regolarmente rinnovato (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l' esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore  




Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d' Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2** al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;

Laboratorio Analisi  
CITTA' DI CHIARAVALLE  
L'Amministratore

- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l' anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all' **Area Vasta 2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l' anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'**Area Vasta n. 2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'**Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l' anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **148.019,85 (149.515,00 - 1% Legge 7.8.2012 n.135 =1495,15)**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore



Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l' attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto

Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore



effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.


Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore



- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2** per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n.2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.


L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore



Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n.2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

---

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.


Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2** , sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, ... 19.03.2013

LABORATORIO ANALISI  
CITTA' DI CHIARAVALLE  
Il Legale Rappresentante  
(Dott. Fabio Tanfani)  
  
Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore

IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITA' DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli)  






ALLEGATO 18 ALLA  
DETERMINA N. 526  
DEL 25.06.2013

AL 18

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI DEL PIANO DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell'Area Vasta n.2  
Dottor Piero Ciccarelli

E

**IL LABORATORIO ANALISI DEL PIANO** nella persona del Dott. Giuseppe Ruggeri

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Ancona in Via G. Bruno n. 50
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 168/AOS del 5.9.2005 e regolarmente rinnovato (accreditamento per l' erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL  
Via G. Bruno, 50 - 60127 Ancona  
Tel. 071 2810223 - Fax 071 2810043  
C. F. e P. I. 00235150422

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d' Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n.2** al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell' intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n. 2** impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l' anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2012, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l' anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **476.487,99 (481.301,00 - 1% Legge 7.8.2012 n.135= 4.813,01)**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n.2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'**Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

---

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.


Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, 12.03.2013

LABORATORIO ANALISI  
DEL PIANO  
Il Legale Rappresentante  
( Dott. Giuseppe Ruggeri)



IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITÀ DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli )







ALLEGATO 19 ALLA  
DETERMINA N. 524  
DEL 25.06.2013

ALL 19

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI LAB 3 SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell' AV 2 Dottor Piero Ciccarelli

E

**IL LABORATORIO ANALISI LAB 3 SRL** nella persona del Dott. Antonio Bucci

LAB 3 S.R.L.  
L'Amministratore Unico

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata a Falconara M.ma in Via Rosselli n.9/a
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 111/AOS del 20.5.2005 e regolarmente rinnovato (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n.2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona** in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2** al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **115.554,344 (116.721,56 - 1% Legge 7.8.2012 n.135 =1.167,2156)**, da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** - la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

LAB 3 S.T.J.  
Amministrazione Provinciale

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art, 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni **alla Area Vasta 2.**

~~Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.~~

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L' **Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.



Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.


Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.


li, 21-03-2013

LABORATORIO ANALISI  
LAB 3

Il Legale Rappresentante  
( Dott. Antonio Bucci )



IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITÀ DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli)





ALLEGATO 20 ALLA

DETERMINA N. 520

DEL 25.06.2013

AL 20

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI RUGGERI SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI  
DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore dell'Area Vasta n.2  
Dottor Piero Ciccarelli

E

**IL LABORATORIO ANALISI RUGGERI SRL** nella persona del Dott. Sandro Gentili

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Ancona in Piazza Roma n.3;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale con Provvedimento n. 22/AOS del 12.1.2005 e regolarmente rinnovato (accREDITAMENTO per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LABORATORIO ANALISI "RUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071/204127  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732460428  
ACCREDITATO C/O REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/01/2005

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n.2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2** al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

LABORATORIO ANALISI "RUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071 204127  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00734660428  
ACCREDITATO C/O REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/01/2005

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2012 all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'**Area Vasta n. 2.** si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **119.695,95 (120.905,00 - 1% Legge 7.8.2012 n.135= 1.209,05)** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

LABORATORIO ANALISI "RUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel e Fax 071/20412.  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732060428  
ACCREDITATO REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/07/2005

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli territoriali (ex Zone) della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** - la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

LABORATORIO ANALISI "PIUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071 704127  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732660428  
ACCREDITATO C/O REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 4/2/01/2005

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art, 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n.2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L' **Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

LABORATORIO ANALISI " RUGG  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071.204.12.  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732660428  
ACCREDITATO CO REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/07/2005



Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2** , secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96.


Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.


li, ...14/3/2013

LABORATORIO ANALISI  
RUGGERI SRL  
Il Legale Rappresentante  
( Dott. Sandro Gentili )



LABORATORIO ANALISI " RUGGERI " s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071 204127  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732660428  
ACCREDITATO C/O REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/01/2005

IL DIRETTORE GENERALE ASUR  
IN QUALITÀ DI DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N.2  
(Dottor Piero Ciccarelli )





ALLEGATO 2<sup>a</sup> ALLA  
DETERMINA N. 524  
DEL 25.06.2013

ALL 21

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE "CLINICA Lab" DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 3 DI MACERATA rappresentata dal Direttore Dr. ENRICO BORDONI

E

IL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE CLINICALAB - Divisione Consulchimica Ambiente s.r.l. - P.IVA 01253030439, nella persona del Legale Rappresentante Sig. SIMONI UMBERTO

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

PREMESSO

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Civitanova Marche, via D'Annunzio, 10.
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con l'assegnazione della classe 5 con Provvedimento n. 40/AIR del 14/02/2011 del Dirigente della P.F. "Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca" (accreditamento per l'erogazione di prestazioni di diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi ciniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) Che per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare, da ultimo, la DGRM 1708 del 19.12.2011

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ART. 6**  
**Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna a inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

**ART. 7**  
**Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.



Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

#### ART. 3

##### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 3 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### ART. 4

##### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **48.544,00** (budget storico anno 2008 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012), da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.





La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 9** **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure



di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### ART. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura della Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Civitanova Marche, li **10 APR. 2013** .....

LABORATORIO ANALISI "CLINICALab" .....

IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 3

Dott. Erisio Bordoni

AREA VASTA N. 3 – MACERATA .....





**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI "CO.RI.B s.n.c. CONSULENZE E RICERCHE B. DI PONZIANI FLAVIANO & C." DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 3 DI MACERATA rappresentata dal Direttore Dr. ENRICO BORDONI

E

IL LABORATORIO ANALISI "CO.RI.B s.n.c. CONSULENZE E RICERCHE B. DI PONZIANI FLAVIANO & C."- P.IVA 00869080432, nella persona del legale rappresentante Dr. FLAVIANO PONZIANI

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Monte San Giusto, via Durastante, 6.
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con l'assegnazione della classe 5 con Decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera n° 169/AOS del 05/09/2005 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio) e che in data 21/02/2011 il Laboratorio ha presentato domanda di rinnovo accreditamento istituzionale alla Giunta Regione Marche - Responsabile P.O. Accreditamento Strutture.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi ciniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) Che per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare, da ultimo, la DGRM 1708 del 19.12.2011



Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

#### **ART. 1**

#### **Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

#### **ART. 2**

#### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.



**ART. 3**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 3 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**ART. 4**  
**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**ART. 5**  
**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **62.204,00** (budget storico anno 2008 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012), da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

*[Handwritten signatures]*



**ART. 6**  
**Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna a inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

**ART. 7**  
**Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle





fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### ART. 8

#### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### ART. 9

#### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..



Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### ART. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura della Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Civitanova Marche, li **10 APR. 2013** .....

LABORATORIO ANALISI "CO.RI.B" .....

**CO.RI.B snc**  
Rozzani Travari & C.  
IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 3  
Dott. Enrico Bordini

AREA VASTA N. 3 – MACERATA .....



**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DELTA" DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 3 DI  
MACERATA rappresentata dal Direttore Dr. ENRICO BORDONI

E

IL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE "DELTA" DR. FAZZINI D. - DR.  
TOGNETTI G. s.n.c. - P.IVA 00410560437, nella persona del legale  
rappresentante Dr. \_\_\_\_\_

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Porto Recanati, via degli Orti, 24 (ex via Giordano Bruno - modifica toponomastica del Comune di Porto Recanati).
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con l'assegnazione della classe 5 con Decreto del Dirigente della P.F. Sistema Ospedaliero, Politica del Farmaco, Sistema Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria n° 168/SOP-04 del 04/08/2006 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio) e che nelle date del 29/01/2009 e 01/02/2012 il Laboratorio ha presentato domande di rinnovo accreditamento istituzionale alla Regione Marche.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) Che per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare, da ultimo, la DGRM 1708 del 19.12.2011.

*BR*



Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

## **ART. 1**

### **Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debitorici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## **ART. 2**

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.





**ART. 3**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 3 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**ART. 4**  
**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**ART. 5**  
**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **110.333,00** (budget storico anno 2008 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012), da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.





**ART. 6**  
**Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna a inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

**ART. 7**  
**Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

*LM*



La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 9** **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati

*LM*



stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura della Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Civitanova Marche, li **10 APR. 2013**

LABORATORIO ANALISI "DELTA" .....

AREA VASTA N. 3 – MACERATA .....

Laboratorio Analisi Cliniche "DELTA"  
Dr. FAZZINI D. - Dr. TOGNETTI G. s.n.c.  
Via Degli Orti, 24 - Tel. 074-8798989  
62017 PORTO RECANATI (MC)

P. IVA 00470550477

IL DIRETTORE

AREA VASTA N. 3

Dot. Enrico Bortolotti



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E BATTERIOLOGICHE "LAB. RICERCHE CLINICHE DI PIRATONI R. - MIRIZIO A. & C. sas" DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 3 DI MACERATA rappresentata dal Direttore Dr. ENRICO BORDONI

E

IL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E BATTERIOLOGICHE "LAB. RICERCHE CLINICHE DI PIRATONI R. - MIRIZIO A. & C. sas"- P.IVA 00174890434, nella persona del legale rappresentante Dr.

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

#### PREMESSO

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Civitanova Marche, C.so Umberto I° 221/F.
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con l'assegnazione della classe 5 con Decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera n° 187/AOS del 05/09/2005 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio) e che in data 01/03/2011 il Laboratorio ha presentato domanda di rinnovo accreditamento istituzionale alla Regione Marche.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) ~~B)~~ che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi ciniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

es RL



7  
c) Che per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare, da ultimo, la DGRM 1708 del 19.12.2011

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

#### ART. 1

##### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

#### ART. 2

##### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**ART. 3**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il Laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 3 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**ART. 4**  
**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**ART. 5**  
**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 44.243,00 (budget storico anno 2008 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012), da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.



## **ART. 6**

### **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna a inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 7**

### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il

riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.  
La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi :

- Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il Laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 9** **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..  
Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure

sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### ART. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura della Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Civitanova Marche, li **10 APR. 2013** .....

LABORATORIO ANALISI "PIRATONI R. - MIRIZIO A. & C." .....

IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 3  
Dott. Enrico ...

AREA VASTA N. 3 - MACERATA .....



**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CORI srl DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 di MACERATA**  
rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Bordoni,  
con sede in Macerata, Largo Belvedere Sanzio n.1,

E

**LABORATORIO CORI srl** nella persona del dott. Armando Vecchietti  
per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Appignano, via Veneto n. 4;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 101 del 20/05/2005, e successivo rinnovo prot. n. 204929 del 15/10/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia;
- F) che, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011;
- G) che la nota ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 impone che nell'accordo in oggetto dovrà essere previsto quale tetto di spesa il valore corrispondente al budget storico dell'anno 2008, indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre Zone Territoriali della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.



ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto ~~previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto~~ espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **45.743,94** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

ART. 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e Contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6.50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura CORI, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### ART. 7

#### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50. comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### ART. 8

#### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso



inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla legge.


Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata, 10/04/2013

LABORATORIO CORI  
Dott. Armando Vecchiotti



AREA VASTA N. 3  
Dott. Enrico Bordonì



**Allegato**

~~Il titolare del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche CORI si impegna, nell'anno 2013, all'interno del tetto di spesa definito all'art. 5) dell'Accordo, all'esecuzione dei prelievi domiciliari ed ambulatoriali, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.~~

Il laboratorio CORI è autorizzato ad accedere secondo norma ai punti di prelievo domiciliari ed ambulatoriali sul territorio secondo l'organigramma di seguito riportato, frutto di accordo tra i laboratori, ai quali gli stessi si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad uniformarsi.

In relazione a quanto sopra il laboratorio CORI consegnerà alla struttura pubblica i prelievi domiciliari degli utenti che eventualmente volessero esercitare il loro diritto in tal senso e convengono sul fatto che presso le sedi distrettuali, ricomprese nel territorio oggetto dell'atto di intesa, gli utenti che lo desiderano effettueranno liberamente i prelievi ambulatoriali a cura della struttura pubblica.

Le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo, limitatamente alla parte che riguarda i prelievi domiciliari e l'attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei Distretti, non appena sarà sottoscritto un accordo aggiuntivo rispetto ai budget storicamente esistenti con una struttura privata che eroga prestazioni di laboratorio Analis accreditata con il SSN della Regione Marche.

**ORGANIGRAMMA**

**SALUS**

**Urbisaglia** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Ripe San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Colmurano** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)

**PRO AVIS**

**Sarnano** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**CROCE BIANCA**

**Loro Piceno** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Penna San Giovanni** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Monte San Martino** (prelievi domiciliari)  
**Petriolo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**CORI**

**Gualdo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**DR. MOCCHEGIANI**

**Caldarola** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**GAMMA**

**San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Camporotondo** (prelievi domiciliari)  
**Cessapalombo** (prelievi domiciliari)  
**Passo S. Angelo** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

Macerata, 10/06/2013

Laboratorio Analisi SALUS \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi PRO AVIS \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi CROCE BIANCA \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi CORI Roberto Brusca \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi DR. MOCCHEGIANI \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi GAMMA \_\_\_\_\_

0038973 | 21/05/2013  
ASURAV3 | AFFGEN | P.

ALLEGATO 26 ALLA  
DETERMINA N. 524  
DEL 25.06.2013

ALL 26

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CROCE BIANCA snc DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 di MACERATA**  
rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Bordoni,  
con sede in Macerata, Largo Belvedere Sanzio n. 1,

**E**

**LABORATORIO CROCE BIANCA srl** nella persona della dott. Ravanelli Alessandro  
per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Mogliano, piazzale S. Michele n. 1;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 16 del 12/01/2005, e successivo rinnovo n. 204981 del 15/10/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) che, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011.
- G) che la nota ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 impone che nell'accordo in oggetto dovrà essere previsto quale tetto di spesa il valore corrispondente al budget storico dell'anno 2008, indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012.

Premesso quanto sopra le parti convergono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre Zone Territoriali della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 132.438,22 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### ART. 6

#### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e Contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6.50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

~~Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche,~~ emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura CROCE BIANCA, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### ART. 7

#### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50. comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### ART. 8

#### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso

inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n.3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n.3 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata, 6/5/13

LABORATORIO CROCE BIANCA  
Dott. Alessandro Ravanelli

AREA VASTA N. 3  
Dott. Enrico Bordoni



## Allegato

~~Il titolare del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche CROCE BIANCA si impegna, nell'anno 2013,~~  
all'interno del tetto di spesa definito all'art. 5) dell'Accordo, all'esecuzione dei prelievi domiciliari ed ambulatoriali, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Il laboratorio CROCE BIANCA è autorizzato ad accedere secondo norma ai punti di prelievo domiciliari ed ambulatoriali sul territorio secondo l'organigramma di seguito riportato, frutto di accordo tra i laboratori, ai quali gli stessi si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad uniformarsi.

In relazione a quanto sopra il laboratorio CROCE BIANCA consegnerà alla struttura pubblica i prelievi domiciliari degli utenti che eventualmente volessero esercitare il loro diritto in tal senso e convengono sul fatto che presso le sedi distrettuali, ricomprese nel territorio oggetto dell'atto di intesa, gli utenti che lo desiderano effettueranno liberamente i prelievi ambulatoriali a cura della struttura pubblica.

Le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo, limitatamente alla parte che riguarda i prelievi domiciliari e l'attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei Distretti, non appena sarà sottoscritto un accordo aggiuntivo rispetto ai budget storicamente esistenti con una struttura privata che eroga prestazioni di laboratorio Analisi accreditata con il SSN della Regione Marche.

### ORGANIGRAMMA

#### SALUS

**Urbisaglia**  
**Ripe San Ginesio**  
**Colmurano**

(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
(due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)

#### PRO AVIS

**Sarnano**

(tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CROCE BIANCA

**Loro Piceno**  
**Penna San Giovanni**  
**Monte San Martino**  
**Petriolo**

(due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
(prelievi domiciliari)  
(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CORI

**Gualdo**

(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### DR. MOCCHEGIANI

**Caldarola**

(due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)


#### GAMMA

**San Ginesio**  
**Camporotondo**  
**Cessapalombo**  
**Passo S. Angelo**

(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
(prelievi domiciliari)  
(prelievi domiciliari)  
(tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

Macerata, \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi SALUS \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi PRO AVIS \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi CROCE BIANCA \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi CORI \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi DR. MOCCHEGIANI \_\_\_\_\_  
Laboratorio Analisi GAMMA \_\_\_\_\_



0038970 | 21/05/2013  
ASURAV3 | AFFGEN | P

ALLEGATO ~~27~~ ALLA

DETERMINA N. 524

DEL 25.06.2013

ALL 27

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI GAMMA DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 di MACERATA  
rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Bordoni,  
con sede in Macerata, Largo Belvedere Sanzio n.1,

E

LABORATORIO GAMMA snc nella persona del dott. Cristiano Piratoni  
per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Tolentino, via Parisani n. 42;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 207 del 01/10/2008, (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) che, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011.
- G) che la nota ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 impone che nell'accordo in oggetto dovrà essere previsto quale tetto di spesa il valore corrispondente al budget storico dell'anno 2008, indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre Zone Territoriali della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 38.249,01 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### ART. 6

#### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e Contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6.50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

~~Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura GAMMA, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.~~

## ART. 7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50. comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso

inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n.3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n.3 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata, 17/05/13

**LABORATORIO GAMMA**

Dott. Cristiano Piratoni

*Piratoni Cristiano*

**AREA VASTA N. 3**

Dott. Enrico Bordoni

*Bordoni*

Allegato

Il titolare del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche GAMMA si impegna, nell'anno 2013, all'interno del tetto di spesa definito all'art. 5) dell'Accordo, all'esecuzione dei prelievi domiciliari ed ambulatoriali, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Il laboratorio GAMMA è autorizzato ad accedere secondo norma ai punti di prelievo domiciliari ed ambulatoriali sul territorio secondo l'organigramma di seguito riportato, frutto di accordo tra i laboratori, ai quali gli stessi si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad uniformarsi.

In relazione a quanto sopra il laboratorio GAMMA consegnerà alla struttura pubblica i prelievi domiciliari degli utenti che eventualmente volessero esercitare il loro diritto in tal senso e convergono sul fatto che presso le sedi distrettuali, ricomprese nel territorio oggetto dell'atto di intesa, gli utenti che lo desiderano effettueranno liberamente i prelievi ambulatoriali a cura della struttura pubblica.

Le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo, limitatamente alla parte che riguarda i prelievi domiciliari e l'attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei Distretti, non appena sarà sottoscritto un accordo aggiuntivo rispetto ai budget storicamente esistenti con una struttura privata che eroga prestazioni di laboratorio Analisi accreditata con il SSN della Regione Marche.

**ORGANIGRAMMA**

**SALUS**

**Urbisaglia** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Ripe San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Colmurano** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)

**PRO AVIS**

**Sarnano** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**CROCE BIANCA**

**Loro Piceno** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Penna San Giovanni** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Monte San Martino** (prelievi domiciliari)  
**Petriolo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**CORI**

**Gualdo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**DR. MOCCHEGIANI**

**Caldarola** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

**GAMMA**

**San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Camporotondo** (prelievi domiciliari)  
**Cessapalombo** (prelievi domiciliari)  
**Passo S. Angelo** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

Macerata, 17/05/2013

Laboratorio Analisi SALUS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi PRO AVIS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CROCE BIANCA \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CORI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi DR. MOCCHEGIANI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi GAMMA Pirelli \_\_\_\_\_



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI DR. MOCCHEGIANI CARLO DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 di MACERATA  
rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Bordoni,  
con sede in Macerata, Largo Belvedere Sanzio n.1,

E

LABORATORIO DR. MOCCHEGIANI srl nella persona del dott. Carlo Mocchegiani  
per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Tolentino, piazza Unità n. 21;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 211 del 01/10/2008, (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) che, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011.
- G) che la nota ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 impone che nell'accordo in oggetto dovrà essere previsto quale tetto di spesa il valore corrispondente al budget storico dell'anno 2008, indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre Zone Territoriali della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### ART. 4

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto ~~previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.~~

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 75.735,00 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### ART. 6

#### **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e Contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6.50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto

effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura dott. MOCCHEGIANI, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### ART. 7

##### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50. comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### ART. 8

##### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n.3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9  
**Tutela della privacy**

~~Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..~~

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n.3 secondo le procedure previste dalla legge.


Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata, \_\_\_\_\_

**LABORATORIO DR. MOCCHEGIANI**  
Dott. Carlo Mucchegiani



**AREA VASTA N. 3**  
Dott. Enrico Bordini



### Allegato

Il titolare del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche DR. MOCCHIEGANI si impegna, nell'anno 2013, all'interno del tetto di spesa definito all'art. 5) dell'Accordo, all'esecuzione dei prelievi domiciliari ed ambulatoriali, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Il laboratorio DR. MOCCHIEGANI è autorizzato ad accedere secondo norma ai punti di prelievo domiciliari ed ambulatoriali sul territorio secondo l'organigramma di seguito riportato, frutto di accordo tra i laboratori, ai quali gli stessi si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad uniformarsi.

In relazione a quanto sopra il laboratorio DR. MOCCHIEGANI consegnerà alla struttura pubblica i prelievi domiciliari degli utenti che eventualmente volessero esercitare il loro diritto in tal senso e convengono sul fatto che presso le sedi distrettuali, ricomprese nel territorio oggetto dell'atto di intesa, gli utenti che lo desiderano effettueranno liberamente i prelievi ambulatoriali a cura della struttura pubblica.

Le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo, limitatamente alla parte che riguarda i prelievi domiciliari e l'attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei Distretti, non appena sarà sottoscritto un accordo aggiuntivo rispetto ai budget storicamente esistenti con una struttura privata che eroga prestazioni di laboratorio Analisi accreditata con il SSN della Regione Marche.

### ORGANIGRAMMA

#### SALUS

**Urbisaglia** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Ripe San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Colmurano** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)

#### PRO AVIS

**Sarnano** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CROCE BIANCA

**Loro Piceno** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Penna San Giovanni** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Monte San Martino** (prelievi domiciliari)  
**Petriolo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CORI

**Gualdo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### DR. MOCCHIEGANI

**Caldarola** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### GAMMA

**San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Camporotondo** (prelievi domiciliari)  
**Cessapalombo** (prelievi domiciliari)  
**Passo S. Angelo** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

Macerata, \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi SALUS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi PRO AVIS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CROCE BIANCA \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CORI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi DR. MOCCHIEGANI  \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi GAMMA \_\_\_\_\_

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI PRO AVIS srl DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 di MACERATA**  
rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Bordini,  
con sede in Macerata, Largo Belvedere Sanzio n.1,

**E**

**LABORATORIO PRO AVIS srl** nella persona della dott.ssa Fermani Maria Gabriella

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Macerata, via O. Calabresi n. 5/a;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 100 del 20/05/2005, e successivo rinnovo n. 204917 del 15/10/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) che, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011.
- G) che la nota ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 impone che nell'accordo in oggetto dovrà essere previsto quale tetto di spesa il valore corrispondente al budget storico dell'anno 2008, indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti



residenti in ambiti di altre Zone Territoriali della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### ART. 4

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto ~~previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.~~

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 152.436,52 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### ART. 6

#### **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e Contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6.50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

~~Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche,~~ emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura Pro Avis, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

## ART. 7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50. comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso

inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n.3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n.3 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata, \_\_\_\_\_

**LABORATORIO PRO AVIS**

Dott.ssa Fermani Maria Gabriella

*Maria Fermani*

**AREA VASTA N/3**

Dott. Enrico Bordoni

*Enrico Bordoni*

### Allegato

Il titolare del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche PROAVIS si impegna, nell'anno 2013, all'interno del tetto di spesa definito all'art. 5) dell'Accordo, all'esecuzione dei prelievi domiciliari ed ambulatoriali, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Il laboratorio Pro AVIS è autorizzato ad accedere secondo norma ai punti di prelievo domiciliari ed ambulatoriali sul territorio secondo l'organigramma di seguito riportato, frutto di accordo tra i laboratori, ai quali gli stessi si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad uniformarsi.

In relazione a quanto sopra il laboratorio Pro AVIS consegnerà alla struttura pubblica i prelievi domiciliari degli utenti che eventualmente volessero esercitare il loro diritto in tal senso e convergono sul fatto che presso le sedi distrettuali, ricomprese nel territorio oggetto dell'atto di intesa, gli utenti che lo desiderano effettueranno liberamente i prelievi ambulatoriali a cura della struttura pubblica.

Le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo, limitatamente alla parte che riguarda i prelievi domiciliari e l'attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei Distretti, non appena sarà sottoscritto un accordo aggiuntivo rispetto ai budget storicamente esistenti con una struttura privata che eroga prestazioni di laboratorio Analisi accreditata con il SSN della Regione Marche.

### ORGANIGRAMMA

#### SALUS

**Urbisaglia** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Ripe San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
**Colmurano** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)

#### PRO AVIS

**Sarnano** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CROCE BIANCA

**Loro Piceno** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Penna San Giovanni** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Monte San Martino** (prelievi domiciliari)  
**Petriolo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CORI

**Gualdo** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### DR. MOCCHEGIANI

**Caldarola** (due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### GAMMA

**San Ginesio** (una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
**Camporotondo** (prelievi domiciliari)  
**Cessapalombo** (prelievi domiciliari)  
**Passo S. Angelo** (tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

Macerata, \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi SALUS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi PRO AVIS *Maria Palmirolo Ferraro* \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CROCE BIANCA \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CORI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi DR. MOCCHEGIANI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi GAMMA \_\_\_\_\_

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI SALUS sas DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 di MACERATA**  
rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Bordoni,  
con sede in Macerata, Largo Belvedere Sanzio n.1,

**E**

**LABORATORIO SALUS srl** nella persona del dott. David Latini

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Macerata, via Piave n. 36-38-40;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 96 del 20/05/2005, e successivo rinnovo prot. n. 241976 del 04/12/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo);
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) che, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene fatto esplicito riferimento agli accordi, atti ed indirizzi regionali, in particolare alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011.
- G) che la nota ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 impone che nell'accordo in oggetto dovrà essere previsto quale tetto di spesa il valore corrispondente al budget storico dell'anno 2008, indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre Zone Territoriali della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## ART. 3

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013 l'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.



#### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 212.998,69 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

#### ART. 6

#### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e Contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6.50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

~~Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche,~~  
emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura SALUS, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### ART. 7

#### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50. comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### ART. 8

#### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso

inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n.3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n.3 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata, \_\_\_\_\_

LABORATORIO SALUS

Dott. Davide Lanza

AREA VASTA N. 3

Dott. Enrico Bordini

## Allegato

Il titolare del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche SALUS si impegna, nell'anno 2013, all'interno del tetto di spesa definito all'art. 5) dell'Accordo, all'esecuzione dei prelievi domiciliari ed ambulatoriali, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Il laboratorio SALUS è autorizzato ad accedere secondo norma ai punti di prelievo domiciliari ed ambulatoriali sul territorio secondo l'organigramma di seguito riportato, frutto di accordo tra i laboratori, ai quali gli stessi si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad uniformarsi.

In relazione a quanto sopra il laboratorio SALUS consegnerà alla struttura pubblica i prelievi domiciliari degli utenti che eventualmente volessero esercitare il loro diritto in tal senso e convergono sul fatto che presso le sedi distrettuali, ricomprese nel territorio oggetto dell'atto di intesa, gli utenti che lo desiderano effettueranno liberamente i prelievi ambulatoriali a cura della struttura pubblica.

Le parti si impegnano a ridiscutere il presente accordo, limitatamente alla parte che riguarda i prelievi domiciliari e l'attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei Distretti, non appena sarà sottoscritto un accordo aggiuntivo rispetto ai budget storicamente esistenti con una struttura privata che eroga prestazioni di laboratorio Analisis accreditata con il SSN della Regione Marche.

### ORGANIGRAMMA

#### SALUS

**Urbisaglia**  
**Ripe San Ginesio**  
**Colmurano**

(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)  
(due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T. 9) + prelievi dom.)

#### PRO AVIS

**Sarnano**

(tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CROCE BIANCA

**Loro Piceno**  
**Penna San Giovanni**  
**Monte San Martino**  
**Petriolo**

(due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
(prelievi domiciliari)  
(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### CORI

**Gualdo**

(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### DR. MOCCHEGIANI

**Caldarola**

(due sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

#### GAMMA

**San Ginesio**  
**Camportondo**  
**Cessapalombo**  
**Passo S. Angelo**

(una seduta ambulatoriale sett.le presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)  
(prelievi domiciliari)  
(prelievi domiciliari)  
(tre sedute ambulatoriali sett.li presso il Presidio AV3 (già Z.T.9) + prelievi dom.)

Macerata, \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi SALUS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi PRO AVIS \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CROCE BIANCA \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi CORI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi DR. MOCCHEGIANI \_\_\_\_\_

Laboratorio Analisi GAMMA \_\_\_\_\_

**ATTO DI INTESA TRA L'A.S.U.R. MARCHE-AREA VASTA N. 3 E LO STUDIO LABORATORIO  
"BIEMME" ANALISI CLINICHE DI BRAVETTI DR. ALFIO DI CASTELRAIMONDO  
~~EROGANTE PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE PER~~  
L'ANNO 2013.**

TRA

L' A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata, sede Operativa di Camerino, rappresentata dal Direttore dott. Enrico Bordoni,

E

Il Laboratorio Analisi "BIEMME" Analisi Cliniche di Bravetti Dr. Alfio (di seguito denominato Laboratorio Analisi "BIEMME"), con sede in Castelraimondo (MC), Via Matteotti n. 9, rappresentato dal dott. Alfio Bravetti,

si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

**PREMESSO**

che il Laboratorio Analisi "BIEMME" è presente sul territorio della Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Castelraimondo in via Matteotti n. 9;

che il Laboratorio Analisi "BIEMME" è stato accreditato con Decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera n. 17/AOS del 12/01/2005; tale atto prevede l'accreditamento per la erogazione a carico del S.S.N. delle tipologie di prestazioni oggetto del presente accordo e che, lo stesso Laboratorio, risulta in regola con il rinnovo dell'accreditamento da ultimo oggetto di domanda in data 21/12/2010;

che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;

che per l'esercizio dell'attività di erogazione di prestazione di laboratorio analisi chimico cliniche oggetto del presente accordo trova applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale la materia;

che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;

che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;

che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" segnatamente all'art. 15, comma 14 laddove si legge "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa determinata dalla regione dello 0,5% per l'anno 2012, dell'1% per l'anno 2013";

che pertanto il budget da prendersi a riferimento come limite di spesa sostenibile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2013 dal Laboratorio Analisi "BIEMME" è quello storico di € 132.372,81 indicato dalla DGRM n. 746 del 05/05/2010 (allegato A, pg 8, colonna 6, budget) ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012, e quindi pari a € 131.049,08;

che quindi il budget che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2013, deve essere rideterminato in € 131.049,08.

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 Accordo 2013

Il Laboratorio Analisi "BIEMME" di Castelraimondo (MC) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della Area Vasta n. 3 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazione, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Le tariffe sono quelle nazionali e regionali vigenti tenuto conto inoltre dello sconto del 12,64% da calcolare e applicare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazione a totale carico del cittadino.

L'applicazione dello sconto del 12,64% avviene secondo le modalità condivise tra la Regione Marche e le Associazioni di categoria nell'accordo in data 04/03/2010 e secondo le indicazioni operative formulate dalla Regione con circolare prot. n. 184548 del 26/03/2010.

Il budget di spesa riconoscibile al Laboratorio analisi "BIEMME" quale volume di spesa fisso ed invalicabile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio nell'anno 2013, è di € 131.049,08 (budget storico 2008, allegato A, pag. 8, colonna 6 della DGRM n. 746/2010, ridotto dell'1%), salvo poi eventuali adeguamenti alle nuove disposizioni Regionali.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori del tetto di spesa di € 131.049,08 con le stesse modalità e tariffe, incluso il calcolo dello sconto del 12,64%, previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata all'esito dei controlli di appropriatezza e di regolarità amministrativa e al loro riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Il budget di spesa di cui al comma 5 è pattuito per l'intero anno 2013 fatte salve diverse e ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali alle quali è obbligo uniformarsi, che modifichino la normativa in atto (nuovi criteri di partecipazione alla spesa, diverso regime assistenziale, etc.) e che inducano alla ridiscussione e riformulazione del presente disciplinare contrattuale.

Il Laboratorio Analisi "BIEMME", nel periodo indicato, si impegna ad autolimitare la propria attività fino a concorrenza del budget complessivo stabilito, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Eventuali prestazioni in esubero rispetto al budget fissato per l'anno 2013 non saranno ammesse a pagamento per espresso accordo tra le due parti contraenti.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

STUDIO LABORATORIO BIEMME SNC  
Via G. Matteotti, P.  
62022 CASTELRAIMONDO (MC)  
Tel. e Fax 0737.641578  
C.F. e P.IVA 01800940437

**Art. 2**  
**Requisiti e modalità di accesso**

In virtù del presente accordo, l'accesso degli utenti al Laboratorio Analisi "BIEMME" sarà disciplinato dal sistema della "libera scelta da parte degli utenti" e quindi non assoggettato alla preventiva autorizzazione, ciò in ossequio al combinato disposto dell'art. 5 e 37 della Legge Regionale n. 26/1996. La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica di cui al D.M. 22/07/1996 del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 48672005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che la Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione.

**Art 3**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dal DPR 14.01.1997, nonché dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale il Laboratorio trasmetterà contestualmente alla stipula del presente accordo e a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'anno di riferimento, corredato della qualifica, dei titoli e del tipo e durata del contratto.

Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dalle norme in vigore.

**Art 4**  
**Controlli**

L'Area Vasta n. 3 potrà in essere i controlli generali e speciali, sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla corretta applicazione dell'accordo sia per quanto riguarda il tetto di spesa o quant'altro attiene l'aspetto organizzativo e logistico. L'Area Vasta n. 3 si riserva, comunque, la facoltà di recedere immediatamente dall'accordo al verificarsi di eventuali violazioni dei patti stabiliti anche nei confronti di uno solo dei contraenti.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art 5**  
**Budget e tariffe**

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riconoscere al Laboratorio Analisi "BIEMME" di Castelraimondo per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del SSR per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa), di € 131.049,08 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n.1552/2004 e n. 486/2005 e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

STUDIO LABORATORIO BIEMME SNC  
Via G. Matteotti, 9  
62022 CASTELRAIMONDO (MC)  
Tel. e Fax 0737/641578  
C.F. e P.IVA 01800940437



Il tetto di spesa sopra assegnato è riferito a tutto l'anno 2013, quindi il Laboratorio si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza, le priorità e le urgenze, saranno comunque e solamente retribuite prestazioni (a prescindere dal loro numero) fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di € 131.049,08 è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR della Regione Marche, le prestazioni erogate a cittadini residenti ad altre Regioni sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa secondo quanto previsto dall'art. 1.

## **Art 6 Contabilizzazione**

Il Laboratorio Analisi "BIEMME" si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

1. dalla fattura commerciale, redatta secondo il modello allegato alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011;
2. dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
3. dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extra regionali;
4. dal riepilogo del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
5. dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

I dati relativi alle prestazioni eseguite dovranno essere trasmessi, con cadenza mensile, alla Regione Marche utilizzando il nuovo tracciato record (file C) individuato dalla Regione medesima il cui contenuto, il laboratorio privato, dichiara di ben conoscere.

La liquidazione e il pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget economico di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il mancato invio dei tracciati record di cui sopra, ovvero la loro incompletezza od imprecisione (codifica, tariffazione, etc.) qualora contestati formalmente dalla Area Vasta n. 3, interromperanno i termini di pagamento.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio Analisi "BIEMME" entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c), d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

## **Art 7 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art.50, comma undici, L.326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

STUDIO LABORATORIO BIEMME SNC  
Via G. Matteotti, 9  
62022 CASTELRAIMONDO (MC)  
Tel. e Fax 0737641579  
C.F. e P.IVA 01800940497

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n. 3 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante della struttura privata e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n.1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante della Struttura privata o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n.3. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 8 Contenzioso**

Eventuali inadempienze al presente accordo devono essere contestate dalla Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento provvisorio.

#### **Art. 9 Privacy**

Il Laboratorio Analisi "BIEMME", nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Laboratorio Analisi "BIEMME" garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio Analisi "BIEMME" assicura, in ogni caso, ed espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio Analisi "BIEMME".

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere al Laboratorio Analisi "BIEMME" e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art 10 Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione si fa riferimento alla normativa in materia stabilita dalla normativa vigente statale e regionale.

Il presente "accordo" sarà registrato, ove necessario e/o obbligatorio, a cura dell'Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla legge.

STUDIO LABORATORIO BIEMME SNC  
Via G. Matteotti, 9  
62022 CASTELRAIMONDO (MC)  
Tel. e Fax 0737 641578  
C.F. e P.IVA 01806940437

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio Analisi "BIEMME".

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n. 3 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla

approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da

parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996. Le azioni di committenza definite

~~nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.~~

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità


nella erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 3, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle

disposizioni proprie della gestione provvisoria.  
Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano indirizzi o disposizioni a

livello regionale e nazionale.


Camerino, li. **11 APR. 2013**

PER LO STUDIO LABORATORIO  
"BIEMME" ANALISI CLINICHE  
DI BRAVETTI DR. ALFIO  
Dott. Alfio Bravetti



PER L'AREA VASTA n. 3

IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
Dott. Enrico Bordoni



**ATTO DI INTESA TRA L'A.S.U.R. MARCHE-AREA VASTA N. 3 E IL CENTRO DIAGNOSTICO "CITTA DI MATELICA" DI GIACCAGLIA GIULIANA & C. S.N.C. DI MATELICA EROGANTE PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE PER L'ANNO 2013.**

TRA

L' A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata, sede Operativa di Camerino, rappresentata dal Direttore dott. Enrico Bordoni,

E

Il Centro Diagnostico "Città di Matelica" di Giaccaglia Giuliana & C. S.n.c. (di seguito denominato Centro Diagnostico "Città di Matelica"), con sede in Matelica (MC), Piazza Garibaldi n. 5, rappresentato dalla dott.ssa Giuliana Giaccaglia,

si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

*PREMESSO*

che il Centro Diagnostico "Città di Matelica" è presente sul territorio della Area Vasta n. 3 con la struttura ubicata a Matelica (MC), in Piazza Garibaldi n. 5;

che il Centro Diagnostico "Città di Matelica" è stato accreditato con Decreto del Dirigente della P.F Sistema Ospedaliero n. 119/SOP del 29/05/2006, tale atto prevede l'accreditamento per la erogazione a carico del S.S.N. delle tipologie di prestazioni oggetto del presente accordo e che, lo stesso Centro, risulta in regola con il rinnovo dell'accreditamento da ultimo oggetto di domanda in data 01/12/2011;

che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;

che per l'esercizio dell'attività di erogazione di prestazione di laboratorio analisi chimico cliniche oggetto del presente accordo trova applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale la materia;

che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;

che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;

che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" segnatamente all'art. 15, comma 14 laddove si legge "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa determinata dalla regione dello 0,5% per l'anno 2012, dell'1% per l'anno 2013";

che, pertanto, il budget da prendersi a riferimento come limite di spesa sostenibile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2013 per il Centro Diagnostico "Città di Matelica" è quello storico di € 85.755,35 indicato dalla DGRM n. 746 del 05/05/2010 (allegato A, pg 8, colonna 6, budget) ridotto dell'1% ai sensi della

L. 135/2012, e quindi pari a € 84.897,80, fermo restando eventuali adeguamenti alle nuove disposizioni Regionali;

che quindi il budget che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2013, deve essere rideterminato in € 84.897,80.

---

Tutto ciò premesso

*SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE*

**Art. 1**  
**Accordo 2013**

Il Centro Diagnostico "Città di Matelica" attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della Area Vasta n. 3 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazione, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 3 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Le tariffe sono quelle nazionali e regionali vigenti tenuto conto inoltre dello sconto del 12,64% da calcolare e applicare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazione a totale carico del cittadino.

L'applicazione dello sconto del 12,64% avviene secondo le modalità condivise tra la Regione Marche e le Associazioni di categoria nell'accordo in data 04/03/2010 e secondo le indicazioni operative formulate dalla Regione con circolare prot. n. 184548 del 26/03/2010.

Il budget di spesa riconoscibile al Laboratorio analisi "Città di Matelica" quale volume di spesa fisso ed invalicabile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio nell'anno 2013, è di € 84.897,80 (budget storico 2008, allegato A, pag. 8, colonna 6 della DGRM n. 746/2010, ridotto dell'1%), salvo poi eventuali adeguamenti alle nuove disposizioni Regionali.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 3 al di fuori del tetto di spesa di € 84.897,80 con le stesse modalità e tariffe, incluso il calcolo dello sconto del 12,64%, previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata all'esito dei controlli di appropriatezza e di regolarità amministrativa e al loro riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Il budget di spesa di cui al comma 5 è pattuito per l'intero anno 2013 fatte salve diverse e ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali alle quali è obbligo uniformarsi, che modifichino la normativa in atto (nuovi criteri di partecipazione alla spesa, diverso regime assistenziale, etc.) e che inducano alla ridiscussione e riformulazione del presente disciplinare contrattuale.

Il Laboratorio Analisi, nel periodo indicato, si impegna ad autolimitare la propria attività fino a concorrenza del budget complessivo stabilito, favorendo la distribuzione del lavoro in maniera omogenea nell'arco dell'intero anno.

Eventuali prestazioni in esubero rispetto al budget fissato per l'anno 2013 non saranno ammesse a pagamento per espresso accordo tra le due parti contraenti.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## Art. 2 Requisiti e modalità di accesso

In virtù del presente accordo, l'accesso degli utenti al Laboratorio Analisi sarà disciplinato dal sistema della "libera scelta da parte degli utenti" e quindi non assoggettato alla preventiva autorizzazione, ciò in ossequio al combinato disposto dell'art. 5 e 37 della Legge Regionale n. 26/1996.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica di cui al D.M. 22/07/1996 del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che la Area Vasta n. 3 impartirà per una loro corretta applicazione.

## Art 3 Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dal DPR 14.01.1997, nonché dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale il Laboratorio trasmetterà contestualmente alla stipula del presente accordo e a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 3, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'anno di riferimento, corredato della qualifica, dei titoli e del tipo e durata del contratto.

Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dalle norme in vigore.

## Art 4 Controlli

L'Area Vasta n. 3 porrà in essere i controlli generali e speciali, sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla corretta applicazione dell'accordo sia per quanto riguarda il tetto di spesa o quant'altro attiene l'aspetto organizzativo e logistico. L'Area Vasta n. 3 si riserva, comunque, la facoltà di recedere immediatamente dall'accordo al verificarsi di eventuali violazioni dei patti stabiliti anche nei confronti di uno solo dei contraenti.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## Art 5 Budget e tariffe

L'Area Vasta n. 3 si rende disponibile a riconoscere al Laboratorio Analisi per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del SSR per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa), di € 84.897,80 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n.1552/2004 e n. 486/2005 e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il tetto di spesa sopra assegnato è riferito a tutto l'anno 2013, quindi il Laboratorio si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza, le priorità e le urgenze, saranno comunque e solamente retribuite prestazioni (a prescindere dal loro numero) fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di € 84.897,80 è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR della Regione Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti ad altre Regioni sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa secondo quanto previsto dall'art. 1.

## **Art 6**

### **Contabilizzazione**

Il Centro Diagnostico "Città di Matelica" si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 3 la contabilità mensile con distinzione per luogo di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

1. dalla fattura commerciale, redatta secondo il modello allegato alla DGRM n. 1708 del 19/12/2011;
2. dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
3. dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extra regionali;
4. dal riepilogo del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
5. dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

I dati relativi alle prestazioni eseguite dovranno essere trasmessi, con cadenza mensile, alla Regione Marche utilizzando il nuovo tracciato record (file C) individuato dalla Regione medesima il cui contenuto, il laboratorio privato, dichiara di ben conoscere.

La liquidazione e il pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget economico di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il mancato invio dei tracciati record di cui sopra, ovvero la loro incompletezza od imprecisione (codifica, tariffazione, etc.) qualora contestati formalmente dalla Area Vasta n. 3, interromperanno i termini di pagamento.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 3 a favore del Laboratorio Analisi privato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c), d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

## **Art 7**

### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art.50, comma undici, L.326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni



rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.

- ~~Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n. 3 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante della struttura privata e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n.1212/2004.~~
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante della Struttura privata o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n.3 Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 8 Contenzioso**

Eventuali inadempienze al presente accordo devono essere contestate dalla Area Vasta n. 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento provvisorio.

#### **Art. 9 Privacy**

Il Centro Diagnostico "Città di Matelica" nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Centro Diagnostico "Città di Matelica" garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro Diagnostico "Città di Matelica" assicura, in ogni caso, ed espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Centro Diagnostico "Città di Matelica".

L'Area Vasta n. 3, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere al Laboratorio Analisi, e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art 10 Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione si fa riferimento alla normativa in materia stabilita dalla normativa vigente statale e regionale.

Il presente "accordo" sarà registrato, ove necessario e/o obbligatorio, a cura dell'Area Vasta n. 3 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Centro Diagnostico "Città di Matelica".

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n. 3 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996. Le azioni di committenza definite


nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 3, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

---


Camerino, li..... **11 APR, 2013**

PER IL CENTRO DIAGNOSTICO  
"CITTÀ DI MATELICA"  
di Giaccaglia Giuliana & C. S.n.c  
Dott.ssa Giuliana Giaccaglia



PER L'AREA VASTA n. 3

IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
Dott. Enrico Bordini



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "EMOTEST S.R.L." DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N°. 4 di FERMO

Rappresentata dal Dr. GIANNI GENGA

E

LABORATORIO "EMOTEST S.R.L." nella persona della Sig.ra Lappa Linda

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4 con la struttura ubicata a MONTEGIORGIO - VIA FALERIENSE EST 50;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 16/DSS del 20.03.2012 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo)
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano l'applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 nonché di pazienti residenti in ambiti di Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 4 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 4 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al

riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## Art. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialistica di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia danno diritto alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazioni al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 4 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## Art. 3

### Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta 4, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 4 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 4 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 184.116,24 - determinato dal budget storico dell'anno 2008 di cui alla DGRM 746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 - da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art.1.

#### ART. 6

##### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardo pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 4 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte

della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Area Vasta 4, il danno verrà a posto a carico della medesima, salvo possibilità di verifica.

#### Art. 7

##### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura. In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ❖ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela e della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ❖ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ❖ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione in oggetto di contenzioso.
- ❖ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro – deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro – indicazioni inviate oltre i termini descritti.

#### Art. 8

##### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Tutela della privacy

- Il laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e dell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dell'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente o privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungono diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fermo, li ..... 29/04/2013

LABORATORIO "EMOTEST S.R.L."

AREA VASTA N. 4

EMOTEST Srl  
(Presidente del C.d.A.)  
Linda Lappa





ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "ARS SANA" DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N°. 4 di FERMO

Rappresentata dal Dr. GIANNI GENGA

E

LABORATORIO "ARS SANA" nella persona DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CORTELUCCI  
MARCO

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4 con la struttura ubicata a SANT'ELPIDIO A MARE - VIA CELESTE 27;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 99/AOS del 20.05.2005 e successive richieste di rinnovo ex art. 16 comma 9 L.R. 20/2000 di cui ultima con data 26.11.2010 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo)
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano l'applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 nonché di pazienti residenti in ambiti di Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 4 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 4 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni

erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## Art. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialistica di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia danno diritto alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazioni al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 4 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## Art. 3

### Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta 4, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 4 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## ART. 5

### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 4 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprendivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 175.075,56 – determinato dal budget storico dell'anno 2008 di cui alla DGRM 746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 - da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art.1.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardo pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 4 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte

della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Area Vasta 4, il danno verrà a posto a carico della medesima, salvo possibilità di verifica.

## Art. 7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura. In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ❖ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela e della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ❖ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ❖ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione in oggetto di contenzioso.
- ❖ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro – deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro – indicazioni inviate oltre i termini descritti.

## Art. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Tutela della privacy

Il laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e dell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dell'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente o privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungono diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fermo, li 29/4/2013

LABORATORIO "ARS SANA"

AREA VASTA N. 4

Laboratorio Analisi "ARS SANA"

di Cortesi Marco & C. sas

Via Feltrina, 27 - Tel. 0519312

63019 S. ELPIDIO A MARE (AP)

C.F. e P. IVA 0042744044





ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "LABORATORIO ANALISI SALUS S.R.L." DEL PIANO DI  
~~PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013~~

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N°. 4 di FERMO

Rappresentata dal Dr. GIANNI GENGA

E

LABORATORIO "LABORATORIO ANALISI SALUS S.R.L." nella persona PERINI  
ANTONEUS

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4 con la struttura ubicata a PORTO SANT'ELPIDIO - VIA ADIGE 111;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 74/AOS del 11.08.2004 e successive richieste di rinnovo ex art. 16 comma 9 L.R. 20/000 di cui ultima presentata in data 28.01.2013 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo)
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano l'applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 nonché di pazienti residenti in ambiti di Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 4 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 4 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni

erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. ~~Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.~~

## Art. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialistica di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia danno diritto alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazioni al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 4 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## Art. 3

### Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta 4, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 4 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 4 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 104.401,44 - determinato dal budget storico dell'anno 2008 di cui alla DGRM 746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 - da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art.1.

#### ART. 6

##### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardo pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 4 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte

della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Area Vasta 4, il danno verrà a posto a carico della medesima, salvo possibilità di verifica.

## Art. 7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura. In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ❖ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela e della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ❖ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ❖ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione in oggetto di contenzioso.
- ❖ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro – deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro – indicazioni inviate oltre i termini descritti.

## Art. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Tutela della privacy

- Il laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e dell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dell'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente o privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungono diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fermo, li 20/5/2013.


LABORATORIO "LABORATORIO ANALISI SALUS S.R.L."

SALUS s.r.l.

Perini Antonella

Perini Antonella

AREA VASTA N. 4





ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "LABORATORIO ANALISI SAN GIORGIO S.R.L." DEL PIANO DI  
PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 4 di FERMO  
Rappresentata dal Dr. GIANNI GENGA

E

LABORATORIO "LABORATORIO ANALISI SAN GIORGIO S.R.L." nella persona Dr. Mario  
Scarfini

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4 con la struttura ubicata a PORTO SAN GIORGIO - VIA MAZZINI 86;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 108/AOS del 20.05.2005 e successive richieste di rinnovo ex art. 16 comma 9 L.R. 20/2000 di cui ultima con data 09.11.2010 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo)
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano l'applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 nonché di pazienti residenti in ambiti di Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 4 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 4 al di fuori



dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. ~~Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.~~

## Art. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialistica di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia danno diritto alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazioni al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 4 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## Art. 3

### Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta 4, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 4 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 4 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 186.824,88 – determinato dal budget storico dell'anno 2008 di cui alla DGRM 746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 - da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art.1.

#### ART. 6

##### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardo pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 4 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte

della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Area Vasta 4, il danno verrà a posto a carico della medesima, salvo possibilità di verifica.

#### Art. 7

##### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura. In merito alla resa del debito formativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ❖ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela e della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ❖ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ❖ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione in oggetto di contenzioso.
- ❖ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro – deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro – indicazioni inviate oltre i termini descritti.

#### Art. 8

##### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Tutela della privacy

- Il laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e dell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dell'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.  
L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente o privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungono diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fermo, li ..... 29/04/2013 .....

LABORATORIO "LABORATORIO ANALISI SAN GIORGIO S.R.L."

AREA VASTA N. 4

LABORATORIO ANALISI CLINICHE  
"SAN GIORGIO" s.r.l.  
Via G. Mazzini, 88 - Tel. e Fax: 0734.878615  
83017 PORTO SAN GIORGIO (AP)  
Partita IVA: 00349830448





ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "SAN SERAFINO SAS DI PIERSANTI MAURO & C" DEL PIANO DI  
PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N°. 4 di FERMO

Rappresentata dal Dr. GIANNI GENGA

E

LABORATORIO "SAN SERAFINO SAS DI PIERSANTI MAURO & C" nella persona Dr.  
PIERSANTI MAURO

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4 con la struttura ubicata a MONTEGRANARO - VIALE ZACCAGNINI 56;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 13/SOP del 18.01.2006 e successive richieste di rinnovo ex art. 16 comma 9 L.R. 20/2000 di cui ultima con data 14.06.2011 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo)
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano l'applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 nonché di pazienti residenti in ambiti di Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 4 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 4 al di fuori

dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## Art. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialistica di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia danno diritto alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazioni al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 4 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## Art. 3

### Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2012, all'Area Vasta 4, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.



L'Area Vasta 4 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 4 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2012 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 56.643,84 – determinato dal budget storico dell'anno 2008 di cui alla DGRM 746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 - da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art.1.

#### ART. 6

##### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardo pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 4 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte

della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Area Vasta 4, il danno verrà a posto a carico della medesima, salvo possibilità di verifica.

## Art. 7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura. In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ❖ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela e della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ❖ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ❖ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione in oggetto di contenzioso.
- ❖ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro – deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro – indicazioni inviate oltre i termini descritti.

## Art. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## Art. 9

### Tutela della privacy

- Il laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e dell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dell'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.  
L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente o privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## Art. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungono diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fermo, li 29.04.2013...

LABORATORIO "SAN SERAFINO SAS DI PIERSANTI MAURO & C"

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO - CLINICHE

S. SERAFINO

di Piersanti Mauro & C.

V.le Zaccagnini, 56

63812 MONTEGRANARO (FM)

partita IVA. 00439170440

AREA VASTA N° 4



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "LABORATORIO ANALISI DR. VERA SERRONI S.R.L." DEL  
PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 4 di FERMO

Rappresentata dal Dr. GIANNI GENGA

E

LABORATORIO "LABORATORIO ANALISI DR. VERA SERRONI S.R.L." nella persona  
Dr. Nicola Mentili

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4 con la struttura ubicata a FERMO - VIA MEDAGLIE D'ORO 57;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 156 del 21.08.2003 e successive richieste di rinnovo ex art. 16 comma 9 L.R. 20/2000 di cui ultime con data 25.02.2009 e 01.03.2012 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo)
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano l'applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

*Accordo*

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 nonché di pazienti residenti in ambiti di Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 4 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 4 al di fuori

dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## Art. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialistica di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia danno diritto alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazioni al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 4 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## Art. 3

### Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso il laboratorio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta 4, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## ART. 4

### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 4 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### ART. 5

##### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 4 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 127.401,12 – determinato dal budget storico dell'anno 2008 di cui alla DGRM 746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della L. 135/2012 - da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art.1.

#### ART. 6

##### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardo pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 4 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti. Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte



della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Area Vasta 4, il danno verrà a posto a carico della medesima, salvo possibilità di verifica.

#### Art. 7

##### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura. In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ❖ Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ❖ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela e della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ❖ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- ❖ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione in oggetto di contenzioso.
- ❖ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro – deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro – indicazioni inviate oltre i termini descritti.

#### Art. 8

##### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Tutela della privacy

- Il laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e dell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. Il laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dell'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente o privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungono diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fermo, li 30/07/2013

LABORATORIO "LABORATORIO ANALISI DR. VERA SERRONI S.R.L."

AREA VASTA N. 4





REP. 3182

DEL 23-5-2013

Ascoli Piceno  
San Benedetto del Tronto

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "BIOMEDICA S.R.L. DI MONTEPRANDONE (AP) DEL  
PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno e  
San Benedetto Tr. Rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa**

**E**

**LABORATORIO ANALISI "Biomedica s.r.l." di Montepandone (AP) nella persona del  
rappresentante legale Dott. Nicola Marchionni.**

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- a) Che il laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n° 5 con la struttura ubicata a Centobuchi di Montepandone (AP) in Via A. De Gasperi n° 59/A.
- b) Che il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 75 del 03/06/2003 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo) e con la note del 31/01/2006, 03/01/2009 e 19/01/2012, la struttura ha richiesto il rinnovo.
- c) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi.

- e) Che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n° 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R. vengono liquidate dalla Area Vasta n° 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n° 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- Acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- Accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n° 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- Acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.
- Applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n° 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**Art. 3**

**Requisiti e modalità di accesso**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso, il Laboratorio Analisi "Biomedica s.r.l." trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n° 5 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Inoltre, al fine di non creare disservizio all'utenza, il laboratorio analisi Biomedica, si obbliga a concordare in anticipo con le altre strutture di laboratorio, il periodo in cui il laboratorio rimarrà chiuso per le ferie estive e festività, tenuto conto che in detti periodi deve essere comunque garantita l'apertura del 75% dei laboratori medesimi.

**Art. 4**

**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n° 5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. Al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**

**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n° 5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico-cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di **€ 53.171,90 (budget 2011 – riduzione 1% ai sensi della L. n° 135/2012)** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n° 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni, saranno comunque solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra, è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

**Art. 6**

**Contabilizzazione**

Il laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n° 5 la contabilità mensile con distinzione per zona di residenza del paziente. Ogni contabilità mensile sarà costituita:

- a) Dalla fattura commerciale;

- b) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche ;
- c) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) Dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) Dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile entro novanta giorni dalla loro recezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento, dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi, il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### Art. 7

#### Flussi Informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, L. n° 326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da Gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.



## AREA VASTA n. 5

- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n°5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della ~~documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida~~ fornite dalla Regione con DGRM n° 1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n° 5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

### **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n° 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n° 5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

### **Art. 9** **Tutela della Privacy**

Il Laboratorio Accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n° 5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Il Laboratorio Accreditato, garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta, nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

### **Art. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia, regionale e nazionale.



AREA VASTA n. 5

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n° 5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. ~~La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n. 5 diviene efficace e~~

vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in San Benedetto del Tr., li 18/04/2013

Per il Laboratorio Analisi  
BIOMEDICA S.R.L.  
Il Rappresentante Legale  
Dott. Nicola Marchionni

Per l'ASUR MARCHE  
Il Direttore dell'Area Vasta n° 5  
Dott. Giovanni Stroppa



Ascoli Piceno  
San Benedetto del Tronto

REP. 3186  
DEL 23-5-2013

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI " BIOS S.R.L " DI CUPRA MARITTIMA (AP) DEL PIANO  
DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno e  
San Benedetto Tr. Rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa**

E

**LABORATORIO ANALISI " BIOS S.R.L " di Cupra Marittima (AP) nella persona del  
Rappresentante Legale Sig.ra M. Ida Andrenacci.**

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- a) Che il laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n° 5 con la struttura ubicata a Cupra Marittima (AP) in Via U. Foscolo n° 7.
- b) Che il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 73 del 03/06/2003 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo) e con le note del 29/06/2006 e 25/02/2009 e 03/12/2011, la struttura ha richiesto il rinnovo.
- c) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi.

- e) Che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n° 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R. vengono liquidate dalla Area Vasta n° 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n° 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- Acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- Accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n°ri 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- Acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.
- Applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n° 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**Art. 3**

**Requisiti e modalità di accesso**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso, il Laboratorio Analisi "Bios s.r.l." trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n° 5 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima. Inoltre, al fine di non creare disservizio all'utenza, il laboratorio analisi Bios, si obbliga a concordare in anticipo con le altre strutture di laboratorio, il periodo in cui il laboratorio rimarrà chiuso per le ferie estive e festività, tenuto conto che in detti periodi deve essere comunque garantita l'apertura del 75% dei laboratori medesimi.

**Art. 4**

**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n° 5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. Al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**

**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**



L'Area Vasta n° 5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di €. 144.928,72 (budget 2011 - riduzione 1% ai sensi della L. n° 135/2012) da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n° 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni, saranno comunque solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra, è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

**Art. 6**

**Contabilizzazione**

Il laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n° 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità mensile sarà costituita:

- a) Dalla fattura commerciale;



- b) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche ;
- c) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) Dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica,
- e) Dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile entro novanta giorni dalla loro recezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento, dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi, il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### Art. 7

#### Flussi Informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, L. n° 326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da Gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.

## AREA VASTA n. 5

- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n°5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della ~~documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida~~ fornite dalla Regione con DGRM n° 1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n° 5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

### **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n° 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n° 5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

### **Art. 9** **Tutela della Privacy**

Il Laboratorio Accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n° 5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Il Laboratorio Accreditato, garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta, nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

### **Art. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia, regionale e nazionale.



AREA VASTA n. 5

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n° 5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. ~~La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e~~

~~vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina~~  
del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in San Benedetto del Tr., li 24/04/2013

Per il Laboratorio Analisi  
BIOS S.R.L.  
Il Rappresentante Legale  
Sig.ra M. Ida Andrenacci

*M. Ida Andrenacci*  
BIOS S.R.L.  
Via Ugo Foscolo, 7  
63012 CUPRA MARITTIMA (AN)  
Tel. 0735/777892 Fax 0735/777113  
P.IVA 00498720440  
e.mail: lab-bios@libero.it

Per l'ASUR MARCHE  
Il Direttore dell'Area Vasta n° 5  
Dott. Giovanni Stroppa





**Ascoli Piceno  
San Benedetto del Tronto**

**ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI “ CLINI-TEST S.N.C ” DI S. BENEDETTO TR. (AP) DEL  
PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L’ANNO 2013.**

**TRA**

**L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno e  
San Benedetto Tr. Rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa**


**E**

**LABORATORIO ANALISI “ CLINI-TEST S.N.C.” di San Benedetto del Tr. (AP) nella persona  
del Rappresentante Legale Dott. Roberto Egidi**

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2013.

**PREMESSO**

- a) Che il laboratorio è presente sul territorio dell’ Area Vasta n° 5 con la struttura ubicata a Porto d’ Ascoli di San Benedetto del Tronto in Via Metauro n° 5/5.
- b) Che il laboratorio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 99 del 07/08/2007 (accreditamento per l’erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo) e con la nota del 28/12/2009, la struttura ha richiesto il rinnovo.
- c) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Che per l’esercizio dell’attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi.



IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
Dott. Giovanni Stroppa

- e) Che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n° 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R. vengono liquidate dalla Area Vasta n° 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n° 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**



**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- Acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- Accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n°ri 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- Acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.
- Applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n° 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

  
  
**IL DIRETTORE DI AREA VASTA**  
Dot. Giovanni Stroppa

**Art. 3**

**Requisiti e modalità di accesso**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico-cliniche, dai manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso, il Laboratorio Analisi "Clini-Test s.n.c." trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n° 5 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Inoltre, al fine di non creare disservizio all'utenza, il laboratorio analisi Clini-Test, si obbliga a concordare in anticipo con le altre strutture di laboratorio, il periodo in cui il laboratorio rimarrà chiuso per le ferie estive e festività, tenuto conto che in detti periodi deve essere comunque garantita l'apertura del 75% dei laboratori medesimi.

**Art. 4**

**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n° 5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. Al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**

**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n° 5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 27.313,83 (budget 2011 -riduzione 1% ai sensi della L. n° 135/2012) da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n° 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni, saranno comunque solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra, è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

**Art. 6**

**Contabilizzazione**

Il laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n° 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree di residenza del paziente. Ogni contabilità mensile sarà costituita:

- a) Dalla fattura commerciale;

IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
Dott. Giovanni Stroppa



- b) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche ;
- c) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) Dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) Dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile entro novanta giorni dalla loro recezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento, dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi, il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### Art. 7 Flussi Informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, L. n° 326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da Gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n°5 possono compiere, con preavviso non

DIRETTORE DI AREA VASTA  
 Dott. Giovanni Stroppa



## AREA VASTA n. 5

inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n° 1212/2004.

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n° 5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

### **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n° 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n° 5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

### **Art. 9** **Tutela della Privacy**

Il Laboratorio Accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n° 5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.



Il Laboratorio Accreditato, garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta, nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

### **Art. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia, regionale e nazionale.

  
  
**DIREZIONE DI AREA VASTA**  
Dott. Giovanni Stroppa



Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n° 5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e

vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.


Letto, confermato e sottoscritto in San Benedetto del Tr., li 15/04/2013.

Per il Laboratorio Analisi

CLINI-TEST S.N.C.

Il Rappresentante Legale

Dott. Roberto Egidi




**CLINI-TEST s.n.c.**  
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche  
Batteriologiche e Radioimmunologiche  
Dott. ROBERTO EGIDI - Biologo  
Dott. MARCO CAPPANI - Chimico  
Dott. GIOVANNI ISOPPI - Chimico  
Via Metauro, 5/5a - Tel. e Fax 0735-659972  
63037 PORTO D'ASCOLI (AP)  
C.C.I.A.A. n. 8 P IVA: 04.9452.0147

Per l'ASUR MARCHE

Il Direttore dell'Area Vasta n° 5

Dott. Giovanni Stroppa





REP. 3183

DEL 23-5-2012

**Ascoli Piceno  
San Benedetto del Tronto**

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "DOTT. FIORONI S.R.L. DI S. BENEDETTO TR. (AP) DEL  
PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno e  
San Benedetto Tr. Rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa**

**E**

**LABORATORIO ANALISI "Dott. Fioroni s.r.l." di San Benedetto del Tr. (AP) nella persona del  
rappresentante legale Dott. Alessandro Fioroni**

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- a) Che il laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n° 5 con la struttura ubicata a San Benedetto del Tronto in Viale A. De Gasperi n° 19.
- b) Che il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 98 AIR del 07/08/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo) e con le note del 28/01/2010 e del 14/02/2013, la struttura ha richiesto il rinnovo.
- c) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi.



- e) Che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n° 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R. vengono liquidate dalla Area Vasta n° 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n° 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- Acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- Accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n°ri 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- Acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.
- Applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n° 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.



**Art. 3**

**Requisiti e modalità di accesso**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso, il Laboratorio Analisi "Dott. Fioroni s.r.l." trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n° 5 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Inoltre, al fine di non creare disservizio all'utenza, il laboratorio analisi Dott. Fioroni s.r.l., si obbliga a concordare in anticipo con le altre strutture di laboratorio, il periodo in cui il laboratorio rimarrà chiuso per le ferie estive e festività, tenuto conto che in detti periodi deve essere comunque garantita l'apertura del 75% dei laboratori medesimi.

**Art. 4**

**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n° 5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. Al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**

**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n° 5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di **€ 437.325,91 (budget 2011 – riduzione 1% ai sensi della L. n° 135/2012)** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n° 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni, saranno comunque solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra, è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

**Art. 6**

**Contabilizzazione**

Il laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n° 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree di residenza del paziente. Ogni contabilità mensile sarà costituita:

- a) Dalla fattura commerciale;

- b) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche ;
- c) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) Dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) Dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile entro novanta giorni dalla loro recezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento, dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi, il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica

#### Art. 7

#### Flussi Informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, L. n° 326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da Gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.

- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n°5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. ~~Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n° 1212/2004.~~
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n° 5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

**Art. 8**  
**Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n° 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n° 5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accREDITamento.

**Art. 9**  
**Tutela della Privacy**

Il Laboratorio Accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n° 5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Il Laboratorio Accreditato, garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta, nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

**Art. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia, regionale e nazionale.

AREA VASTA n. 5

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n° 5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. ~~La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e~~

~~vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina~~  
del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in San Benedetto del Tr., li 19/04/2013

Per il Laboratorio Analisi  
DOTT. FIORONI S.R.L.  
Il Rappresentante Legale  
Dott. Alessandro Fioroni

Per l'ASUR MARCHE  
Il Direttore dell'Area Vasta n° 5  
Dott. Giovanni Stropiana



ALLEGATO 43 ALLA  
DETERMINA N. 524  
DEL 25.06.2013



ALL 43

REP. 3184  
DEL 23/5/2013

**Ascoli Piceno  
San Benedetto del Tronto**

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "ORMODIAGNOSTICA S.A.S" DI GROTTAMMARE (AP)  
DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno e  
San Benedetto Tr. Rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa**

**E**

**LABORATORIO ANALISI "ORMODIAGNOSTICA S.A.S" di Grottammare (AP) nella  
persona del Rappresentante Legale Sig.ra M. Ida Andrenacci.**

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- a) Che il laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n° 5 con la struttura ubicata a Grottammare (AP) in Via G. Marconi n° 105/113
- b) Che il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 109 del 20/05/2005 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo) e con le note del 21/02/2008 e 12/11/2010, la struttura ha richiesto il rinnovo.
- c) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi.

- e) Che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

~~Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:~~

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n° 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R. vengono liquidate dalla Area Vasta n° 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n° 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- Acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- Accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n°ri 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie(file C);
- Acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.
- Applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n° 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**Art. 3**

**Requisiti e modalità di accesso**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso, il Laboratorio Analisi "Ormodiagnostica s.a.s." trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n° 5 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Inoltre, al fine di non creare disservizio all'utenza, il laboratorio analisi Biomedica, si obbliga a concordare in anticipo con le altre strutture di laboratorio, il periodo in cui il laboratorio rimarrà chiuso per le ferie estive e festività, tenuto conto che in detti periodi deve essere comunque garantita l'apertura del 75% dei laboratori medesimi.

**Art. 4**

**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n° 5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. Al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**

**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n° 5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di **€ 163.975,85 (budget 2011 -riduzione 1% ai sensi della L. n° 135/2012)** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n° 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni, saranno comunque solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra, è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

**Art. 6**

**Contabilizzazione**

Il laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n° 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità mensile sarà costituita:

- a) Dalla fattura commerciale;

- b) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche ;
- c) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) Dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) Dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento, dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi, il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### **Art. 7** **Flussi Informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, L. n° 326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da Gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n°5 possono compiere, con preavviso non



inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n° 1212/2004.

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n° 5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n° 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n° 5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9** **Tutela della Privacy**

Il Laboratorio Accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n° 5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Il Laboratorio Accreditato, garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta, nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia, regionale e nazionale.

AREA VASTA n. 5

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n° 5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. ~~La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e~~

~~vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina~~  
del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in San Benedetto del Tr., li 24/04/2013

Per il Laboratorio Analisi  
ORMODIAGNOSTICA S.A.S.  
Il Rappresentante Legale  
Sig.ra M. Ida Andrenacci

Per l'ASUR MARCHE  
Il Direttore dell'Area Vasta n° 5  
Dott. Giovanni Stroppa

*clausa M. Ida Andrenacci*  
Laboratorio Analisi Cliniche  
**ORMODIAGNOSTICA sas**  
via Marconi, 107 - Tel. 0735 631221  
63013 GROTTAMMARE (AP)  
Part.IVA e Cod. Fisc. 00394930440  
e.mail: ormodiagnostica@tiscali.it



ALLEGATO 44 ALLA  
DETERMINA N. 524  
DEL 25.06.2013



ALLEGATO

REP. 3181  
DEL 23-5-2013

**Ascoli Piceno  
San Benedetto del Tronto**

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI "SALUS S.N.C" DI S. BENEDETTO TR. (AP) DEL PIANO  
DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno e  
San Benedetto Tr. Rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa**

**E**

**LABORATORIO ANALISI "SALUS S.N.C." di San Benedetto del Tr. (AP) nella persona del  
rappresentante legale Sig.ra Tiziana Morelli**

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- a) Che il laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n° 5 con la struttura ubicata a San Benedetto del Tronto in Viale A. De Gasperi n° 16.
- b) Che il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n° 114/SOP del 29/05/2006 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo) e con le note del 28/11/2008 e 28/11/2011, la struttura ha richiesto il rinnovo.
- c) Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- d) Che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi.

- e) Che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n° 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R. vengono liquidate dalla Area Vasta n° 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n° 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

**Art. 2**


**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- Acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- Accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n°ri 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- Acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.
- Applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n° 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.



**Art. 3**

**Requisiti e modalità di accesso**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso, il Laboratorio Analisi "Salus s.n.c." trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2013, all'Area Vasta n° 5 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Inoltre, al fine di non creare disservizio all'utenza, il laboratorio analisi Salus, si obbliga a concordare in anticipo con le altre strutture di laboratorio, il periodo in cui il laboratorio rimarrà chiuso per le ferie estive e festività, tenuto conto che in detti periodi deve essere comunque garantita l'apertura del 75% dei laboratori medesimi.

**Art. 4**

**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n° 5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. Al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**

**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n° 5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di **€ 124.881,17 (budget 2011 -riduzione 1% ai sensi della L. n° 135/2012)** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n° 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni, saranno comunque solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra, è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

**Art. 6**

**Contabilizzazione**

Il laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n° 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità mensile sarà costituita:

- a) Dalla fattura commerciale;

- b) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche ;
- c) Dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) Dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) Dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate previo controllo sanitario e contabile entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento, dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi, il tasso di mora sarà del 6,50%. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### Art. 7

#### Flussi Informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, L. n° 326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da Gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.

- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n°5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante del Laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n° 1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante del Laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n° 5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

**Art. 8**  
**Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n° 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n° 5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

**Art. 9**  
**Tutela della Privacy**

Il Laboratorio Accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n° 5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Il Laboratorio Accreditato, garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta, nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

**Art. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla

AREA VASTA n. 5

normativa in materia, regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n° 5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

~~La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento~~


della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in San Benedetto del Tr., li 18/04/2013

Per il Laboratorio Analisi  
SALUS S.N.C.  
Il Rappresentante Legale  
Sig.ra Tiziana Morelli



Per l'ASUR MARCHE  
Il Direttore dell'Area Vasta n° 5  
Dott. Giovanni Stroppa





ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "AMADIO DI AMADIO DANIELA & C. S.A.S." DI FOLIGNANO (AP) DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA NT 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal Direttore Dr. Giovanni Stroppa,

E

LABORATORIO ANALISI "AMADIO DI AMADIO DANIELA & C. S.A.S." DI FOLIGNANO (AP) nella persona dell'Amministratore Sig.ra Amadio Daniela

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

#### PREMESSO

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 5 con la struttura ubicata a Folignano (AP), Piazza Don Bosco n. 5/11;
- B) che il Laboratorio risulta accreditato con Decreto n 171/AIR-04 del 17/06/2010 per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio, in regime ambulatoriale;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

##### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

#### ART. 2

##### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;

- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.  
Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n.5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### **ART. 3**

#### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.  
In ogni caso la struttura trasmetterà a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 5, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività.

### **ART. 4**

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n.5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### **ART.5**

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n.5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del S. S .R. per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **30.880,66** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s. m. i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa. Il suddetto tetto di spesa si riferisce al budget storico anno 2008 di cui alla DGRM n.746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della Legge n.135/2012.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

### **ART. 6**

#### **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n.1708 del 19/12/2011;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extra regionali;
- d) dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione, nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura T.U.R., dal 181° giorno e fino al 360° giorno sarà dovuto il

tasso di mora del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c),d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS,danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, ~~il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.~~

## **ART. 7**

### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art.50, comma undici, L.326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese,rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica- fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n.5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante della struttura privata e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n.1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante della Struttura privata o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n.5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART.8**

### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area vasta n.5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area vasta n.5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

## **ART. 9**

### **Tutela della privacy**

La Struttura Privata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza,liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui

La Struttura Privata accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'area Vasta n.5 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura privata accreditata assicura, in ogni caso espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura privata medesima.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

**ART.10**

**Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Ascoli Piceno, li 12-2 MAG. 2013

Laboratorio Analisi Chimica - Cliniche  
**AMADIO**  
di Amadio Daniela & C. SAS  
Piazza Don Bosco, 5/11 - ☎ 0736 390 245  
63040 VILLA PIGNA di FOLIGNANO (AP)  
C.F./P.I.: 0348470448

STRUTTURA PRIVATA Daniela Amadio

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.5  
(Dott. Giovanni Stroppa)

AREA VASTA N.5 .....



DEL 25.06.2013  
PRIVATA ACCREDITATA

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA "BIOTEST DI FAINA MANUELA & C. S.A.S." DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal  
Direttore Dr. Giovanni Stroppa

E

LABORATORIO ANALISI " BIOTEST DI FAINA MANUELA & C. S.A.S." nella persona del rappresentante  
legale Dr.ssa Manuela Faina

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 5 con la struttura ubicata a Pagliare di Spinetoli (AP) Via G. Carducci n.21/23;
- B) che il Laboratorio è accreditato senza prescrizioni con Decreto n.21/SOP04 del 18/01/2006 per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio oggetto del presente accordo ed ha inoltrato istanze di rinnovo in data 16/06/2008 e in data 18/08/2011, richieste che, ai sensi dell'art.16 della L.R. 20/2000, si intendono accolte non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego entro 180 gg dalle richieste;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

**ART. 2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle

...ione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni:  
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.  
Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n.5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### **ART. 3**

#### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 5, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività.

### **ART. 4**

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento. L'Area Vasta n.5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### **ART.5**

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n.5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del S.S.R. per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € **39.518,14** da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa. Il suddetto tetto di spesa si riferisce al budget storico anno 2008 di cui alla DGRM n.746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della Legge.n.135/2012.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree vaste della ASUR Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

### **ART. 6**

#### **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 5 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n.1708 del 19/12/2011;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extra regionali;
- d) dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione, nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura T. U. R., dal 181° giorno e fino al 360° giorno sarà dovuto

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c), d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### **ART. 7**

##### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art.50, comma undici, L.326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n.5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante della struttura privata e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n.1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante della Struttura privata o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n.5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **ART.8**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area vasta n.5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n.5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 9**

##### **Tutela della privacy**

La Struttura Privata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i.



regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura privata accreditata assicura, in ogni caso espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura privata medesima.

~~L'Area Vasta n.5 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.~~

### ART.10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Ascoli Piceno, li **2 MAG. 2013**

STRUTTURA PRIVATA .....

AREA VASTA N.5 .....

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA**  
(Dott. Giovanni Stroppa)



**"BIOTEST"**


di Faina Manuela & C. s.a.s.

Via G. Carducci 21/23


63036 PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

P. IVA: 00451490445

*Manuela Faina*







**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CENTRO ANALISI SRL" DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2013.**

**TRA**  
L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal Direttore Dr. Giovanni Stroppa.

**E**

LABORATORIO ANALISI "CENTRO ANALISI srl" nella persona dell'Amministratore Delegato Dr. Luciano Gaspari con sede legale ad Ascoli Piceno V.le Indipendenza n.42.

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2013.

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 5 con la struttura ubicata ad Ascoli Piceno Via Indipendenza n.42 e con punto prelievi esterno ubicato nel Comune di Castel di Lama (AP) Via Po n.109/111;
- B) che il Laboratorio per la sede di Ascoli Piceno, è accreditato senza prescrizioni con Decreto n.134/AIR del 14/07/2008 per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio in regime ambulatoriale ed ha presentato istanza di rinnovo in data 20/12/2010 ( richiesta che ai sensi dell'art.16 della L.R. 20/2000, si intende accolta non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego entro 180 gg dal rinnovo dell'istanza) e per il punto prelievi esterno ubicato a Castel di Lama (AP) è accreditato senza prescrizioni con decreto n.106/DSS del 25/10/2012;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia: esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 5 al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

**ART. 2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n.5 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà a fine anno 2013, all'Area Vasta n. 5, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento. L'Area Vasta n.5 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART.5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n.5 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2013 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del S.S.R. per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 217.778,32 da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa. Il suddetto tetto di spesa si riferisce al budget storico anno 2008 di cui alla DGRM n.746/2010 ridotto dell'1% ai sensi della legge n.135/2012.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni: saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche: le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1.

### ART. 6

#### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 5 la contabilità mensile con distinzione per Arce Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n.1708 del 19/12/2011;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extra regionali;
- dal riepilogo finale del file C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro

novanta giorni dalla loro ricezione, nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura T.U.R., dal 181° giorno e fino al 360° giorno sarà dovuto il tasso di mora del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b) c), d), e), ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura privata, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### ART. 7

##### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art.50, comma undici, L.326/2003, da inviarsi mediante trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al SSR.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura privata è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura privata raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta n.5 possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri d'imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio del Legale Rappresentante della struttura privata e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e linee guida fornite dalla Regione con DGRM n.1212/2004.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Legale Rappresentante della Struttura privata o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta n.5. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### ART. 8

##### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area vasta n.5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area vasta n.5 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

#### ART. 9

##### Tutela della privacy

La Struttura Privata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente

accordo, s'impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i.

La Struttura Privata accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'area Vasta n.5 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura privata accreditata assicura, in ogni caso espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura privata medesima.

L'Area Vasta n.5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura privata accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### ART.10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n.5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Ascoli Piceno li ..... 12 MAR 2013

Dr. LUCIANO GASPARI  
Amministratore delegato  
CENTRO ANALISI s.r.l.  
63100 ASCOLI PICENO  
Partita IVA: 01 62112 044 1

STRUTTURA PRIVATA .....

IL DIRETTORE GENERALE PORTA  
(Dott. Giovanni Stoppa)

AREA VASTA N.5 .....

